

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1120-B**

"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)"

Le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati

Ed. provvisoria

dicembre 2013
n. 91



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1120-B**

"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)"

Le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati

Ed. provvisoria

dicembre 2013
n. 91

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato predisposto in edizione provvisoria per la presenza di alcuni limiti redazionali che è necessario sottolineare, anche in ragione dell'eventuale presenza di inesattezze nel testo, della cui segnalazione si è fin d'ora grati ai fini di una nuova edizione.

La redazione delle sintesi, è doveroso sottolineare, è stata condotta - per scelta di tempestività - sulla base di testi provvisori e poi oggetto, nelle varie fasi di esame, di progressive modifiche, su elementi sia non formali (come nel caso delle correzioni, derivanti da errori materiali, che si sono poi intese incluse nel testo del provvedimento) che formali (come la rinumerazione dei commi *-bis*, *-ter*, etc.). Tali caratteristiche di provvisorietà, le considerevoli quantità da esaminare e i tempi ristretti a disposizione possono aver comportato talune eventuali inesattezze.

Ovviamente gli unici testi ufficiali sono i documenti parlamentari disponibili sui siti web delle Camere.

Il *dossier* è basato in gran parte sulle edizioni dei dossier del Servizio studi della Camera: *Disegno di legge di stabilità 2014 A.C. 1865 Schede di lettura n. 95 Parte I - Tomo 1 (Articolo 1, commi da 1 a 219) e Parte I - Tomo 2 (Articolo 1, commi da 220 a 531) 2 dicembre 2013 e Disegno di legge di stabilità 2014 A.C. 1865-A Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio n. 95/1, 18 dicembre 2013, quest'ultimo anch'esso in edizione provvisoria.*

Pur con i limiti predetti si è proceduto alla pubblicazione del testo del *dossier* per agevolare la lettura dell'insieme nei termini il più possibile sintetici e chiari, con riferimento, come detto, alle modifiche della Camera rispetto al testo approvato dal Senato.

Il presente *dossier* sostituisce - senza modifiche nel testo - una precedente versione, dal titolo “*Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di stabilità 2014*”, pubblicato in via provvisoria.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	21
Articolo 1, comma 5 <i>(Regolazione contabile di anticipazioni di bilancio già concesse all'INPDAP).....</i>	23
Articolo 1, comma 7 <i>(Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio).....</i>	23
Articolo 1, commi 8-11 <i>(Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020)</i>	23
Articolo 1, comma 12 <i>(Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all'area SIN di Brindisi)</i>	25
Articolo 1, commi 13-17 <i>(Fondi per programma "Aree interne del Paese").....</i>	25
Articolo 1, commi 18-21 <i>(Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei).....</i>	26
Articolo 1, comma 22 <i>(Incentivi per l'occupazione nel settore dei call center).....</i>	26
Articolo 1, comma 24 <i>(Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato).....</i>	27
Articolo 1, comma 28 <i>(Contributo all'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche).....</i>	27
Articolo 1, comma 29 <i>(Fondo credito all'esportazione).....</i>	28
Articolo 1, comma 30 <i>(Fondo settore aeronautico).....</i>	28
Articolo 1, comma 32 <i>(Terreni demaniali agricoli).....</i>	28
Articolo 1, comma 33 <i>(Acquisto servizi on line da soggetti titolari di una partita IVA italiana).....</i>	28
Articolo 1, comma 36 <i>(Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole).....</i>	29
Articolo 1, comma 39 <i>(Ruolo del Parlamento in relazione ai programmi industriali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma).....</i>	29

Articolo 1, comma 41 <i>(Programma TETRA per forze di polizia)</i>	29
Articolo 1, comma 43 <i>(Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici)</i>	30
Articolo 1, comma 48 <i>(Finanziamenti alle imprese)</i>	30
Articolo 1, comma 49 e 50 <i>(Contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative - Divieto di uso del contante)</i>	31
Articolo 1, comma 51 <i>(Utilizzo del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose)</i>	31
Articolo 1, comma 52 <i>(Efficientamento energetico)</i>	31
Articolo 1, comma 54 e 55 <i>(Patrimonializzazione dei Confidi)</i>	32
Articolo 1, commi 56-59 <i>(Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)</i>	33
Articolo 1, commi 60 e 61 <i>(Delocalizzazione di imprese)</i>	34
Articolo 1, commi 63-67 <i>(Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati)</i>	34
Articolo 1, comma 70 <i>(Priorità negli interventi del Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie)</i>	35
Articolo 1, comma 72 <i>(Appalti pubblici – Contraente generale)</i>	35
Articolo 1, comma 75 <i>(Collegamento autostradale Termoli - San Vittore)</i>	36
Articolo 1, commi 77-78 <i>(Trasporto pubblico locale nello Stretto di Messina)</i>	36
Articolo 1, commi 81 e 82 <i>(Stretto di Messina)</i>	37
Articolo 1, comma 83 <i>(Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale)</i>	37
Articolo 1, commi 84 e 85 <i>(Trasporto pubblico locale e regionale – costi standard)</i>	37

Articolo 1, comma 86 <i>(Apparati di telecomunicazioni)</i>	38
Articolo 1, comma 87 <i>(Trasformazione elettrica dei veicoli)</i>	38
Articolo 1, comma 88 <i>(Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvie di Padova, Venezia e Milano-Limbiate)</i>	38
Articolo 1, comma 90 <i>(Interporti)</i>	38
Articolo 1, comma 95 <i>(Autotrasporto – fatturazione dei servizi)</i>	39
Articolo 1, comma 98 <i>(Pagamento dei servizi di parcheggio e bike sharing)</i>	39
Articolo 1, comma 100 <i>(Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche da parte delle Camere del Parlamento)</i>	39
Articolo 1, commi 102-104 <i>(Personale delle forze di polizia)</i>	40
Articolo 1, comma 106 <i>(Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali)</i>	40
Articolo 1, comma 108 <i>(Imprese ed agenzie di fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale)</i>	40
Articolo 1, comma 111 <i>(Interventi contro il dissesto idrogeologico)</i>	41
Articolo 1, commi 114 <i>(Agricoltura in Sicilia orientale)</i>	41
Articolo 1, commi 116 e 117 <i>(Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine)</i>	41
Articolo 1, commi 118, 122-124 <i>(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)</i>	42
Articolo 1, comma 119 <i>(Spesa sanitaria della Regione Sardegna)</i>	43
Articolo 1, commi 120 e 121 <i>(Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009)</i>	44
Articolo 1, commi 125 e 126 <i>(Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas)</i>	44
Articolo 1, comma 127 <i>(Detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente o assimilati)</i>	44

Articolo 1, comma 131 <i>(Beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)</i>	45
Articolo 1, comma 139 <i>(Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie)</i>	46
Articolo 1, comma 148 <i>(Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia)</i>	46
Articolo 1, comma 149 <i>(Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale)</i>	46
Articolo 1, commi 150-152 <i>(Affrancamento maggiori valori contabili)</i>	47
Articolo 1, comma 153 <i>(Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica)</i>	47
Articolo 1, comma 154 <i>(Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità)</i>	48
Articolo 1, comma 155 <i>(Generazione elettrica da bioliquidi)</i>	49
Articolo 1, commi 158-161 <i>(Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti)</i>	49
Articolo 1, comma 173 <i>(Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)</i>	50
Articolo 1, comma 175 <i>(Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori transfrontalieri)</i>	50
Articolo 1, commi 177 e 178 <i>(Raccolta di pubblicità on-line)</i>	50
Articolo 179 <i>(Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE)</i>	51
Articolo 1, comma 182 <i>(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)</i>	51
Articolo 1, comma 184 <i>(Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca)</i>	51
Articolo 1, comma 185 <i>(Fondi relativi agli ammortizzatori sociali per particolari categorie e settori)</i>	52
Articolo 1, comma 186 <i>(Contratti di solidarietà)</i>	52
Articolo 1, comma 187 <i>(Incentivi in favore dei lavoratori licenziati da piccole imprese)</i>	53

Articolo 1, comma 189 <i>(Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale)</i>	53
Articolo 1, comma 191 e da 193 a 198 <i>(Deroghe in materia pensionistica)</i>	53
Articolo 1, comma 192 <i>(Contributo in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL)</i>	54
Articolo 1, comma 201 <i>(Fondo per i nuovi nati)</i>	54
Articolo 1, comma 203 <i>(Fondo per accoglienza minori stranieri non accompagnati)</i>	54
Articolo 1, comma 204 <i>(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)</i>	55
Articolo 1, comma 206 <i>(Ulteriore utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per interventi su immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica)</i>	55
Articolo 1, commi da 207 a 212 e 214 <i>(Lavori socialmente utili)</i>	55
Articolo 1, comma 213 <i>(Stabilizzazione di contratti di lavoro degli enti pubblici territoriali delle regioni a statuto speciale)</i>	56
Articolo 1, comma 215 <i>(Fondo per le politiche attive del lavoro)</i>	56
Articolo 1, comma 216 <i>(Carta acquisti)</i>	57
Articolo 1, comma 218 <i>(Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)</i>	57
Articolo 1, comma 219 <i>(Misure in favore di giovani e disoccupati)</i>	57
Articolo 1, comma 221 <i>(Finanziamento per l'Istituto Gaslini di Genova-IRCCS)</i>	58
Articolo 1, comma 222 <i>(Assistenza sanitaria all'estero)</i>	58
Articolo 1, comma 224 <i>(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)</i>	59
Articolo 1, commi 226 e 228 <i>(Criteri di calcolo della misura dei ripiani a carico delle aziende farmaceutiche e Farmaci orfani)</i>	59

Articolo 1, comma 229 <i>(Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie).....</i>	59
Articolo 1, commi 231 e 232 <i>(Anagrafe nazionale degli assistiti).....</i>	60
Articolo 1, comma 233 <i>(Assistenza sanitaria al personale navigante).....</i>	60
Articolo 1, comma 234 <i>(Quote premiali relative al riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale).....</i>	61
Articolo 1, comma 235 <i>(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa).....</i>	61
Articolo 1, commi 236-239 <i>(Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare).....</i>	61
Articolo 1, comma 246 <i>(Accordo di partenariato 2014-2020).....</i>	62
Articolo 1, comma 251 <i>(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica).....</i>	63
Articolo 1, comma 253 <i>(Corpi civili di pace).....</i>	63
Articolo 1, comma 255 <i>(Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo).....</i>	63
Articolo 1, comma 256 <i>(Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino)).....</i>	64
Articolo 1, comma 258 <i>(Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti).....</i>	64
Articolo 1, comma 259 <i>(Risorse per le borse di studio universitarie).....</i>	64
Articolo 1, comma 262 <i>(Emittenza radiotelevisiva locale).....</i>	64
Articolo 1, comma 263 <i>(Flotte aeree antincendio).....</i>	65
Articolo 1, comma 264 <i>(Impiego delle Forze armate e di polizia nel controllo del territorio).....</i>	65
Articolo 1, comma 265 <i>(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica).....</i>	66

Articolo 1, commi 268 e 269 <i>(Personale del Garante per la protezione dei dati personali)</i>	66
Articolo 1, comma 272 <i>(Celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)</i>	67
Articolo 1, comma 273 <i>(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE)</i>	67
Articolo 1, comma 277 <i>(Polo tattile multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania)</i>	67
Articolo 1, commi 279 e 280 <i>(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)</i>	68
Articolo 1, commi 281-284 <i>(Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP)</i>	68
Articolo 1, comma 285 <i>(Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE)</i>	69
Articolo 1, comma 289 <i>(Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello)</i>	69
Articolo 1, comma 293 <i>(Fondo bieticolo saccarifero)</i>	70
Articolo 1, commi 299-301 <i>(Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica)</i>	70
Articolo 1, comma 302 <i>(Fondo finanziamento esigenze indifferibili)</i>	70
Articolo 1, commi 303-305 <i>(Impianti sportivi)</i>	71
Articolo 1, comma 307 <i>(Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014)</i>	72
Articolo 1, commi 310 e 313 <i>(Normattiva ex-leges)</i>	72
Articolo 1, comma 316 <i>(Trattamento economico dei membri del Governo)</i>	72
Articolo 1, comma 317 <i>(Spesa per missioni per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)</i>	73
Articolo 1, comma 319 <i>(Disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economica nell'isola di Lampedusa)</i>	73

Articolo 1, comma 322 <i>(Camere di commercio)</i>	74
Articolo 1, comma 323 <i>(Personale in posizione di comando presso la Commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi)</i>	74
Articolo 1, comma 324 <i>(Agevolazioni fiscali per reti e consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia)</i>	75
Articolo 1, comma 328 <i>(Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona)</i>	75
Articolo 1, commi 332 e 333 <i>(Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A.)</i>	75
Articolo 1, commi 340 e 341 <i>(Impiego dei medici per il controllo delle assenze dei lavoratori per malattia)</i>	76
Articolo 1, comma 343 <i>(Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)</i>	76
Articolo 1, comma 344 <i>(Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo Ministero della giustizia)</i>	77
Articolo 1, commi 346 e 347 <i>(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali)</i>	78
Articolo 1, comma 352 <i>(Riduzione del Fondo integrativo per i comuni montani e finanziamento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)</i>	78
Articolo 1, comma 355 <i>(Deroghe al patto di stabilità interno per le Regioni colpite dal sisma del maggio 2012)</i>	79
Articolo 1, comma 361 <i>(Generi caseari in Emilia)</i>	79
Articolo 1, commi 362 <i>(Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 relativi al patrimonio culturale)</i>	80
Articolo 1, commi 363 e 364 <i>(Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)</i>	80
Articolo 1, comma 375 <i>(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici)</i>	81

Articolo 1, comma 379 <i>(Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)</i>	81
Articolo 1, commi 383 e 384 <i>(Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali e premi per le pubblicazioni di elevato valore culturale)</i>	81
Articolo 1, comma 386 <i>(Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo)</i>	82
Articolo 1, commi 388 e 389 <i>(Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche)</i>	82
Articolo 1, comma 392 <i>(Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune)</i>	83
Articolo 1, comma 395 <i>(Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei)</i>	83
Articolo 1, comma 396 <i>(Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale)</i>	84
Articolo 1, comma 402 e 403 <i>(Procedure per il pagamento delle competenze al personale delle Forze di polizia e delle FFAA e per l'accertamento delle presenze delle Forze di polizia)</i>	84
Articolo 1, commi 410-412 <i>(Liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)</i>	85
Articolo 1, comma 416 <i>(Misure finanziarie compensative tra le Authorities)</i>	85
Articolo 1, comma 424 <i>(Finanziamento per la formazione specialistica dei medici)</i>	85
Articolo 1, comma 427 <i>(Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali - unificazione degli archivi dei veicoli)</i>	85
Articolo 1, commi 431-435 <i>(Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale)</i>	86
Articolo 1, commi 436 e 437 <i>(Attività di spending review)</i>	87
Articolo 1, comma 438 <i>(Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese)</i>	87
Articolo 1, comma 439 <i>(Riduzione spesa per consumi intermedi)</i>	88
Articolo 1, comma 440 <i>(Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)</i>	88
Articolo 1, comma 451 <i>(Destinazione dei proventi dei servizi di parcheggio)</i>	88

Articolo 1, commi 458 e 459 <i>(Soppressione assegni ad personam riassorbibili)</i>	88
Articolo 1, comma 461 <i>(Mobilità di professori e ricercatori universitari)</i>	89
Articolo 1, comma 463 <i>(Dirigenti Agenzie fiscali)</i>	89
Articolo 1, comma 464 e 465 <i>(Assunzioni nel Comparto vigili del fuoco)</i>	90
Articolo 1, comma 466 <i>(Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	90
Articolo 1, comma 467 <i>(Fondi per il personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco)</i>	90
Articolo 1, commi 469 e 470 <i>(Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	91
Articolo 1, comma 478 <i>(Dipendenti Buonitalia)</i>	91
Articolo 1, comma 483 <i>(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)</i>	92
Articolo 1, commi 486 e 487 <i>(Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato)</i>	93
Articolo 1, comma 489 <i>(Limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici e trattamenti relativi a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni)</i>	93
Articolo 1, comma 490 <i>(Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)</i>	94
Articolo 1, comma 491 <i>(Aliquote per alcuni iscritti alla Gestione separata INPS)</i>	94
Articolo 1, comma 492 <i>(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE))</i>	94
Articolo 1, commi 494 e 495 <i>(Assegno vitalizio per coniuge e figli di invalidi per atto terroristico)</i>	95
Articolo 1, commi 496-501 <i>(Modifica al Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome; ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica)</i>	96
Articolo 1, commi 502, 503 e 507 <i>(Patto di stabilità interno: modifiche alla disciplina sanzionatoria)</i>	96
Articolo 1, comma 506 <i>(Patto regionale verticale)</i>	97

Articolo 1, commi 508, 510-512, 515-521 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).....	97
Articolo 1, comma 509 (Manovrabilità dell'addizionale Irpef regionale)	99
Articolo 513 (Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia).....	99
Articolo 1, comma 514 (Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna)	100
Articolo 1, comma 529 (Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni)	100
Articolo 1, comma 530 (Termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni)	101
Articolo 1, comma 531 (Mezzi finanziari dell'ANAS).....	101
Articolo 1, commi 532-545 (Patto di stabilità interno degli enti locali).....	102
Articolo 1, comma 549 (Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale e controlli da parte della Corte dei Conti).....	103
Articolo 1, commi 550-555 e 557-562 (Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate).....	104
Articolo 1, comma 556 (Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale).....	105
Articolo 1, commi 563 - 568 (Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni).....	105
Articolo 1, comma 569 (Dismissione, cessazione degli effetti e liquidazione in denaro delle partecipazioni non strettamente necessarie alla pubblica amministrazione)	107
Articolo 1, comma 571 (Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione).....	108
Articolo 1, comma 573 (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).....	108
Articolo 1, comma 575 (Riordino agevolazioni tributarie)	108
Articolo 1, comma 581 (Aumento imposta di bollo su conto titoli)	109

Articolo 1, commi 612-615 <i>(Sospensione adempimenti e versamenti di tributi e contributi per l'isola di Lampedusa)</i>	109
Articolo 1, commi 618-624 <i>(Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo)</i>	109
Articolo, comma 629 <i>(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)</i>	110
Articolo 1, comma 630 <i>(Banche di credito cooperativo)</i>	111
Articolo 1, commi 631-633 <i>(Incremento della riduzione forfettaria della base imponibile ai fini IRPEF dei residenti a Campione d'Italia)</i>	111
Articolo 1, commi 641-668 <i>(La tassa sui rifiuti – TARI)</i>	111
Articolo 1, comma 672 <i>(TASI locazione finanziaria)</i>	115
Articolo 1, comma 678 <i>(Aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale)</i>	115
Articolo 1 comma 680 <i>(Proroga termine per il versamento della c.d. mini IMU e della maggiorazione standard TARES)</i>	115
Articolo 1, commi 682-706 <i>(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)</i>	116
Articolo 1, commi 707-721 <i>(Disposizioni in materia di IMU)</i>	119
Articolo 1, comma 722-727 <i>(Erronei versamenti IMU)</i>	120
Articolo 1, comma 728 <i>(Insufficiente versamento della seconda rata IMU)</i>	121
Articolo 1, commi 729-731 <i>(Fondo di solidarietà comunale)</i>	122
Articolo 1, commi 732-734 <i>(Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi)</i>	123
Articolo 1, comma 735 <i>(Limiti all'indebitamento per gli enti locali)</i>	123
Articolo 1, comma 736 <i>(Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali)</i>	124
Articolo 1, comma 737 <i>(Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni)</i>	124

Articolo 1, commi 738-743 <i>(Fondi speciali e Tabelle - Prospetto di copertura)</i>	124
Articolo 1, comma 747 <i>(Immobili nella disponibilità dell'agenzia del demanio)</i>	125
Articolo 1, comma 748 <i>(Servizi di pulizia nelle scuole)</i>	126
Articolo 1, comma 17 testo del Senato - soppresso <i>(Abolizione dello spesometro per i produttori agricoli esonerati da dichiarazione IVA)</i>	126
Articolo 1, comma 46 testo del Senato - soppresso <i>(Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S. Vittore)</i>	126
Articolo 1, comma 150 testo del Senato - soppresso <i>(Clausola di neutralità finanziaria/abrogazione della legge 155/2003)</i>	126
TAVOLA DI RAFFRONTO	127

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 5

(Regolazione contabile di anticipazioni di bilancio già concesse all'INPDAP)

Il **comma 5 - inserito dalla Camera** - dispone che le anticipazioni a carico del bilancio dello Stato già concesse all'INPDAP, negli esercizi precedenti il 2012, si intendano effettuate a titolo definitivo (si ricorda che l'INPDAP è stato soppresso ed assorbito dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012).

Articolo 1, comma 7

(Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 7, il quale prevede che il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d'intesa con i ministri interessati, destini quota parte delle risorse del Fondo per le politiche di coesione al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale (SIN), e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

Articolo 1, commi 8-11

(Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 8, 9, 10 e 11. In particolare, il comma **8** dispone che il CIPE, entro il 1° marzo 2014, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, effettui la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione, definita ai sensi del precedente **comma 6** (pari a 43,8 miliardi di euro sui 54,8 miliardi di finanziamento).

Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione e per la conseguente assegnazione in via definitiva.

Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove

possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati.

Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 5 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

Ai sensi del **comma 9**, una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo, anche nel settore agricolo.

Il **comma 10** interviene circa la riprogrammazione da parte del CIPE degli interventi, qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie, evidenziandone l'impatto sui singoli interventi.

Infine il **comma 11** dispone che le revoche delle assegnazioni, unitamente alla valutazione dei relativi impatti, siano indicati nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate che il Governo presenta alle Camere, in allegato al DEF, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

Articolo 1, comma 12

(Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all'area SIN di Brindisi)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 12 che prevede l'assegnazione di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Alla predetta assegnazione si provvederà con una delibera CIPE che dovrà essere adottata su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a presentare al CIPE una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

Articolo 1, commi 13-17

(Fondi per programma "Aree interne del Paese")

I **commi da 13 a 17** riguardano il finanziamento della "strategia per le Aree interne", predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, unitamente ad altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.

A favore di queste aree, il **comma 13** autorizza la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge n. 183 del 1987.

Ai sensi del **comma 14**, l'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari.

Gli interventi individuati nell'Accordo di partenariato e finanziati con i fondi europei a finalità strutturale dovranno, secondo quanto stabilito nel **comma 15**, vedere la cooperazione di diversi livelli di governo interessati (la norma indica, a livello di amministrazioni centrali i Ministeri dell'Infrastrutture e dei trasporti, dell'Istruzione, dell'università e ricerca e della Salute), mediante la sottoscrizione di accordi di programma quadro, e dovranno essere coordinati dal Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

La Camera dei deputati ha inserito il comma 16 il quale prevede che i criteri generali per l'individuazione delle aree interessate ai progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base nelle aree medesime (con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e

socio-sanitari) sono definiti con l'accordo di partenariato, cioè nell'ambito dello strumento che ciascuno Stato presenterà per l'approvazione da parte della Commissione europea, con cui sarà definita la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Il **comma 17** prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro per la coesione territoriale, per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.

Articolo 1, commi 18-21

(Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei)

La Camera dei deputati ha inserito i commi da 18 a 21.

Il **comma 18** autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di massimo 120 unità altamente qualificate, appartenenti all'Area terza, destinato a rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per lo sviluppo e la coesione. Il personale assunto, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, è preposto a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. Criteri e modalità di attuazione sono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 19** e il **comma 21** dispongono la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al **comma 18**. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014-2020. Il **comma 21** specifica che a decorrere dall'anno 2016, al relativo onere pari a 5.520.000 euro, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il **comma 20** detta le modalità tecniche con le quali viene effettuata la copertura.

Articolo 1, comma 22

(Incentivi per l'occupazione nel settore dei call center)

Il **comma 22 - inserito dalla Camera** - istituisce un incentivo per l'occupazione nel settore dei *call center*. Esso è, in particolare, inteso a salvaguardare la continuità occupazione dei lavoratori del settore già oggetto, da parte delle relative imprese, delle misure di "stabilizzazione" - cioè, di trasformazione dei

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato - contemplate dalla precedente normativa transitoria ivi richiamata. *Si osserva che, mentre il **primo periodo** del comma introduce l'incentivo per il solo anno 2014 (e fa riferimento anche ad un periodo massimo di 12 mesi), il **sesto periodo** definisce un limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016; potrebbe essere ritenuta opportuna una formulazione più chiara.* L'incentivo è pari, per ogni mese di continuazione del rapporto di lavoro "stabilizzato", ad un decimo della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali) e non può superare il limite di 200 euro mensili per ciascun lavoratore - fermi restando i limiti globali, ivi stabiliti, per ogni azienda e per la spesa complessiva a carico della finanza pubblica -. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'incentivo e si fa salvo lo svolgimento delle procedure in sede di Unione europea, relative alla verifica di compatibilità della misura con il "mercato interno".

Articolo 1, comma 24

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 24, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato, al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali.

Articolo 1, comma 28

(Contributo all'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)

Il **comma 28 - introdotto dalla Camera** - prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo. Il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno. Conseguentemente, viene modificato il **comma 251**, riducendo di 2 milioni di euro (da 285 a 283 milioni) il rifinanziamento in favore del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), al fine di fornire copertura finanziaria al finanziamento disposto dal comma in esame.

Articolo 1, comma 29
(Fondo credito all'esportazione)

Il **comma 29** dispone il rifinanziamento per 200 milioni di euro del fondo (art.3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all'estero. In virtù della **modifica apportata dalla Camera**, si precisa l'ulteriore finalità di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Articolo 1, comma 30
(Fondo settore aeronautico)

Il **comma 30** consente di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese aeronautiche nazionali, ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore, per finanziare nuovi programmi tramite il medesimo provvedimento. In virtù della **modifica apportata dalla Camera**, si esclude il programma F-35 *Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)* dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni predette.

Articolo 1, comma 32
(Terreni demaniali agricoli)

Il **comma 32 - introdotto dalla Camera** - interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, inserendo una riserva, dell'ordine del 20 per cento, a favore della loro locazione da parte di giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Articolo 1, comma 33
(Acquisto servizi on line da soggetti titolari di una partita IVA italiana)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 33, il quale prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana (a tal fine, introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA).

Tale articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita

IVA italiana.

La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

A seguito della segnalazione da parte del presentatore, è stato precisato che l'emendamento si intende riformulato nel senso di sopprimere il riferimento alle operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto in esso precedentemente contenuto.

Con riferimento al comma 33 potrebbe ritenersi opportuno valutare la compatibilità delle disposizioni come riformulate con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi.

Articolo 1, comma 36

(Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole)

Il **comma 36 è stato modificato dalla Camera** ripristinando, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio. A copertura dell'onere derivante da tale agevolazione, quantificato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Articolo 1, comma 39

(Ruolo del Parlamento in relazione ai programmi industriali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma)

Il **comma 39, modificato dalla Camera**, stabilisce che il Ministero della difesa, in sede di presentazione del piano di impiego pluriennale riferisca sullo sviluppo bilanciato di tutte le componenti (terrestre, navale, aerea) dello strumento militare. Il presente comma è stato modificato nel senso di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi industriali navali di interesse della Difesa, di cui al comma 37, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 38 primo periodo.

Articolo 1, comma 41

(Programma TETRA per forze di polizia)

Il **comma 41, è stato modificato dalla Camera dei deputati** riducendo il finanziamento per il programma Te.T.Ra (*Terrestrial Trunked Radio*), a 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Articolo 1, comma 43

(Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici)

Il **comma 43** è stato introdotto dalla Camera. Il comma stabilisce che il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse.

Articolo 1, comma 48

(Finanziamenti alle imprese)

Il **comma 48** è volto ad istituire un "Sistema nazionale di garanzia", con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all'organo di amministrazione; una sezione speciale "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

In virtù delle **modifiche apportate dalla Camera**, si introduce il concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene poi mantenuto il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, che continua quindi ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendono operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. Si introduce infine il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e finanze di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa.

Articolo 1, comma 49 e 50

(Contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative - Divieto di uso del contante)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 49 il quale, per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. A tal fine aggiunge un nuovo comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale).

Inoltre ha inserito il **comma 50** il quale - introducendo un nuovo comma 1.1 all'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Articolo 1, comma 51

(Utilizzo del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 51 il quale (modificando il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102) prevede che l'introduzione di forme di intervento per le famiglie numerose avvenga senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Articolo 1, comma 52

(Efficientamento energetico)

Il **comma 52** è stato introdotto dalla Camera al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all'incremento dell'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020. Esso autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi. In caso di escussione della garanzia, si prevede che l'Agenzia delle Entrate - entro il 30

settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa Depositi e Prestiti - provveda a trattenere, per i comuni interessati, le relative somme all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997) riscossa tramite modello F24.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui sopra e, in particolare, dei criteri e delle tipologie degli interventi, nonché le modalità di selezione e di concessione, di gestione e di escussione della garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di CDP all'Agenzia delle Entrate. Le somme trattenute dall'Agenzia delle entrate sono assegnate a Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di quanto già previsto nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all'articolo 1, commi 11-13, del D.L. n. 35/2013. I citati commi, in particolare, il comma 13 del D.L. n. 35/2013 dispongono che - in caso di mancata corresponsione da parte dell'ente locale della rata annuale di restituzione dell'anticipazione ricevuta - l'Agenzia delle Entrate provvede, sulla base dei dati comunicati dalla CDP S.p.A., soggetto competente all'erogazione delle anticipazioni, a trattenere le relative somme, per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le province, all'atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Infine, si dispone che agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma in esame si faccia fronte a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014 - 2020 (introduzione di un nuovo comma 8-*quater* nell'articolo 5 del D.L. n. 269/2003).

Articolo 1, comma 54 e 55
(Patrimonializzazione dei Confidi)

Il **comma 54** è stato modificato dalla Camera per prevedere che il decreto del MiSE (con cui, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa, si definiscono misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei Confidi) non abbia più un termine per la sua emanazione (mentre la versione del Senato prevedeva un decreto di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni). Nella nuova formulazione del comma cambia anche l'ambito soggettivo di applicazione, in quanto - oltre ai Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, e quelli che, nei 24 mesi successivi

all'entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia - rientrano anche i Confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, la formulazione precedente costituiva un Fondo, presso Unioncamere, finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e dal sistema delle Camere di Commercio tramite le risorse del diritto annuale. Al Fondo venivano attribuite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2014, 150 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016. Nella nuova formulazione, invece, si prevede di dedicare all'attuazione delle misure previste dal citato decreto interministeriale una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro, con la possibilità di incrementare tali risorse con eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici, Camere di Commercio, nonché da risorse comunitarie.

Il **comma 55** prevede che il sistema delle Camere di Commercio destini 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Il sistema camerale può utilizzare a tal fine anche una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso Unioncamere. Con lo stesso decreto interministeriale (MiSE e MEF) di definizione del diritto annuale delle Camere di Commercio sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio. La norma non deve comportare incrementi sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale.

Articolo 1, commi 56-59

(Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)

Il **comma 56** è stato introdotto dalla Camera al fine di sostenere le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI): vi si istituisce - nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico - un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Ciò al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

Il **comma 57** è stato introdotto dalla Camera specificando le tipologie di progetti che i soggetti aspiranti al Fondo devono presentare, anche in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche.

Il **comma 58** è stato introdotto dalla Camera affinché, entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma, il MISE invii una relazione al Parlamento con gli effetti dell'applicazione delle disposizioni in commento.

Il **comma 59** è stato introdotto dalla Camera per rinviare ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dell'incentivo.

Articolo 1, commi 60 e 61
(Delocalizzazione di imprese)

Il **comma 60** è stato introdotto dalla Camera per prevedere che, relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale decadono dal beneficio, di cui godessero, costituito da contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento. Esse hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Il **comma 61** è stato introdotto dalla Camera affinché che i soggetti erogatori dei contributi suddetti disciplinino le modalità e i tempi di loro restituzione.

Articolo 1, commi 63-67
(Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati)

Il **comma 63** stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n. 64 del 1934; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Il **comma 64**, nel testo licenziato dal Senato in prima lettura, prevedeva quindi che tale disposizione non si applicasse agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; la stessa si applicherà in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

La Camera dei deputati ha modificato tale comma sopprimendo il riferimento agli importi inferiori a 100.000 euro ai fini dell'esenzione, per il notaio o altro

pubblico ufficiale, dall'obbligo di versamento di somme su conto corrente dedicato. Ne deriva che tale obbligo riguarderà tutte le somme ricevute da tali soggetti ai sensi del citato comma 63.

Ai sensi del **comma 65**, gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque come assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Ai sensi del **comma 66**, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal DPCM di cui al comma 67.

Il **comma 67** stabilisce a sua volta che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione delle previsioni introdotte dai commi precedenti, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

Articolo 1, comma 70

(Priorità negli interventi del Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie)

Il comma 70, modificato dalla Camera, dà priorità alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, nell'assegnazione delle risorse per gli interventi di incremento della sicurezza e di miglioramento delle condizioni dell'infrastruttura viaria, che rientrano tra gli ulteriori interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A.

Articolo 1, comma 72

(Appalti pubblici – Contraente generale)

Il comma 72, introdotto dalla Camera, sostituisce il comma 9 dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006) prevedendo che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto

aggiudicatore, avvenga non più periodicamente (come dispone il testo vigente) ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL (stati di avanzamento lavori). Viene altresì previsto che, qualora il contraente generale sia inadempiente, l'applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non sia più facoltativa (come invece prevede il testo vigente) ma obbligatoria.

Articolo 1, comma 75

(Collegamento autostradale Termoli - San Vittore)

Il comma 75, aggiunto dalla Camera, prevede che la quota di risorse pari a 200 milioni di euro della delibera CIPE n. 62 del 2011 per il collegamento autostradale Termoli-San Vittore, opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (“legge obiettivo”) venga ripristinata utilizzando le risorse del cosiddetto Fondo revoche (art. 32, comma 6, del D.L. 98/2011, modificato dall’articolo 1, comma 79, del disegno di legge in esame) fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 11-*ter*, del D.L.. 69/2013.

Il citato comma 11-*ter* dell’articolo 25 ha previsto che le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina” (tra lo svincolo di Caianello e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88) e del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte all’approvazione dal CIPE e che la mancata approvazione delle proposte determina l’annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. La norma precisa che le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione) assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della SS Telesina.

La Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 1, comma 46 del disegno di legge approvato dal Senato, che reca disposizioni sulla SS “Telesina” e sul collegamento Termoli-San Vittore che novella il citato articolo 11-*ter* del decreto-legge 69/2013 (vedi sintesi).

Articolo 1, commi 77-78

(Trasporto pubblico locale nello Stretto di Messina)

I commi 77 e 78, aggiunti dalla Camera stanziavano tre milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima nell’area dello stretto di Messina, nonché, nella medesima area, per il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e l'introduzione di agevolazioni tariffarie. Il comma 78, per assicurare il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, autorizza la spesa di 5,4 milioni di

euro per il 2014, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del finanziamento alla regione Sardegna concesso dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c) del D.L. 135/2009, per le convenzioni con le società di navigazione marittima.

Articolo 1, commi 81 e 82

(Stretto di Messina)

I commi 81 e 82, aggiunti dalla Camera, stanziavano 200.000 euro per il 2014 per la realizzazione di uno studio di fattibilità sull'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina, in considerazione della sospensione del progetto del ponte sullo Stretto e per migliorare i collegamenti marittimi, ferroviari e stradali. Lo studio dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2014. Il comma 82 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2014, di stabilire i criteri e le modalità per la predisposizione del piano.

Articolo 1, comma 83

(Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale)

Il comma 83, sostituito dalla Camera, rimodula l'importo e la destinazione del rifinanziamento del fondo per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale. Il testo approvato dal Senato prevede 100 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile su gomma per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 200 milioni di euro per il solo anno 2014 per l'acquisto di materiale rotabile su ferro. Il testo approvato dalla Camera invece attribuisce il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per il 2015 e 2016 all'acquisto indistinto di materiale su gomma o su ferro, inserendo inoltre la possibilità di finanziare anche l'acquisto di vaporette e *ferry boat*.

Articolo 1, commi 84 e 85

(Trasporto pubblico locale e regionale – costi standard)

I commi 84 e 85, aggiunti dalla Camera, prevedono la definizione, entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tenendo conto, in particolare nelle aree metropolitane e nelle aree a domanda debole, di fattori di contesto quali la velocità commerciale, le economie di scala, le tecnologie di produzione, l'ammodernamento del materiale rotabile e un ragionevole margine di utile; conseguentemente, a partire dall'anno 2014, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sarà ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard

Articolo 1, comma 86
(Apparati di telecomunicazioni)

Il comma 86, aggiunto dalla Camera, esenta dagli obblighi di comunicazione l'installazione di apparati di rete in aventi: potenza massima in *uplink* inferiore o uguale a 100 mWatt; potenza massima al connettore di antenna in *downlink* inferiore o uguale a 5 W; ingombro fisico non superiore a 20 litri.

Articolo 1, comma 87
(Trasformazione elettrica dei veicoli)

Il comma 87, aggiunto dalla Camera, estende la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici a tutti i veicoli della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone). La procedura semplificata in questione è quella di cui all'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) che prevede il ricorso a decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.

Articolo 1, comma 88
(Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvie di Padova, Venezia e Milano-Limbiate)

Il comma 88, modificato dalla Camera, estende alla metrotranvia Milano-Limbiate ed quella di Venezia, quanto previsto per la metrotranvia di Padova. La disposizione individua il procedimento per l'individuazione, da parte del CIPE, con propria delibera da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di interventi sul sistema metropolitano non ancora oggetto di affidamento contrattuale. La disposizione, nel precisare che la sua finalità è quella di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane, indica come finalizzazione prioritaria, per la destinazione delle risorse rivenienti dalle predette revoche, la metrotranvia di Padova.

Articolo 1, comma 90
(Interporti)

Il comma 90, aggiunto dalla Camera, incrementa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione

di spesa per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (art. 2, co. 244, legge finanziaria 2008, L. 244/2007). L'incremento di risorse è destinato a: 1) garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale con altre piattaforme; 2) estendere l'operatività della piattaforma a nuovi servizi per l'autotrasporto come il comodato d'uso di apparati di bordo. Si esclude espressamente l'obbligo di cofinanziamento da parte di UIRNet Spa, soggetto attuatore della piattaforma. UIRNet Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuleranno una convenzione per l'utilizzo delle risorse. Si consente a UIRNet di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto per il definitivo completamento della piattaforma e la sua gestione. In tema di interporti è stato approvato un disegno di legge dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1185).

Articolo 1, comma 95

(Autotrasporto – fatturazione dei servizi)

Il comma 95, introdotto dalla Camera, sopprime l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada, attraverso una modifica dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112/2008.

Articolo 1, comma 98

(Pagamento dei servizi di parcheggio e bike sharing)

Il comma 98, aggiunto dalla Camera, consente il pagamento attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, dei servizi di parcheggio, di *bike sharing*, di accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

Articolo 1, comma 100

(Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche da parte delle Camere del Parlamento)

Il comma 100, aggiunto dalla Camera, incrementa di 200.000 euro annui lo stanziamento (600.000 euro annui per ciascuna Camera del Parlamento) per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca (articolo 1, comma 481, terzo periodo, della legge finanziaria 2007 - 296/2006); l'incremento disposto è finalizzato al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche.

Articolo 1, commi 102-104
(Personale delle forze di polizia)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 102, 103 e 104.

Il comma **102** autorizza la spesa di 38 milioni per l'anno 2014 e 88 milioni per il 2015, in favore delle Forze di polizia per le infrastrutture e l'implementazione dei servizi connessi all'Expo Milano 2015. Inoltre, per le medesime finalità si autorizza la spesa di 9 milioni per l'anno 2014 e di 12 milioni per l'anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma **103** incrementa le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia. E' infatti previsto un ulteriore incremento (rispetto agli stanziamenti ordinari) di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al riguardo è prevista l'esplicita deroga alla norma che dispone che fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle PA, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il comma **104** prevede, ai fini di parziale copertura di quanto disposto nei due commi precedenti, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 107 milioni per il 2014 e di 100 milioni per il 2015.

Articolo 1, comma 106
(Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali)

Il **comma 106 è stato modificato dalla Camera**, prevedendo che quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali (di cui all'art. 60, co. 4, della L. 289/2002, come sostituito dal capoverso 4 del comma 106 del ddl in esame), pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi saranno individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

Articolo 1, comma 108
(Imprese ed agenzie di fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale)

Il **comma 108 - inserito dalla Camera** - prevede la possibile destinazione di contributi in favore delle imprese ed agenzie che svolgano, esclusivamente o prevalentemente, fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale e che versino in stato di grave crisi economica. Tali contributi possono essere attribuiti da parte dell'ente di gestione del porto (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) per iniziative a sostegno dell'occupazione, per le esigenze

di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti temporali e delle condizioni stabiliti dal **comma in esame** - tra cui la riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata -.

Articolo 1, comma 111

(Interventi contro il dissesto idrogeologico)

Il **comma 111** reca un'articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l'altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma estende, inoltre, il periodo di tempo nel quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il comma 111 è stato modificato al fine di precisare che le risorse indicate nel primo periodo, finalizzate a interventi di dissesto idrogeologico dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012, da utilizzare per i progetti immediatamente cantierabili, devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

Articolo 1, commi 114

(Agricoltura in Sicilia orientale)

Il **comma 114 è stato introdotto dalla Camera** per autorizzare la spesa di euro 2 milioni di euro per l'anno 2014 da iscrivere su un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico, al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi. Le modalità per accedere ai contributi saranno individuate con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni.

Articolo 1, commi 116 e 117

(Stanziamenti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti i commi 116 e 117 che, rispettivamente, prevedono, l'inserimento dell'area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina nonché di quella di Capo Milazzo nell'ambito delle aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine indicate dall'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

(legge quadro sulle aree protette), autorizzando una spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per il 2015. Il **comma 117**, inoltre, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982 di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 per l'istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone, nonché per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine già istituite. E' altresì incrementata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 2001 di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione di nuove aree marine protette. E' infine incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette; per tale finalità l'utilizzo delle risorse finanziarie indicate nella predetta autorizzazione di spesa possono essere utilizzate anche per potenziare e adeguare le infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata (Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera).

Articolo 1, commi 118, 122-124

(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)

I **commi 118-124** recano alcuni interventi per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013. Si prevedono interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

In particolare, il **comma 118** prevede, al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, la predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata modificata il **comma 118** integrandolo con ulteriori disposizioni concernenti gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio. In particolare, si prevede che il piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio, predisposto dal Presidente della regione e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, preveda interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato), sulla base di quanto stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico. Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti a finalità abitative o allo svolgimento di attività produttive, possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree

classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. Si precisa, inoltre, che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. Si è da ultimo si è prevista la possibilità di utilizzare le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto dei territori alluvionati in Sardegna nel mese di novembre 2013, e quelle assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Il **comma 122** esclude dal patto di stabilità interno, limitatamente all'anno 2014, le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla citata delibera CIPE n. 8 del 2012, pari a 23,52 milioni.

Ai sensi del **comma 123**, al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata dagli eventi alluvionali, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS S.p.A., che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato sostituito il comma 123. La novella dispone che gli interventi dovranno riguardare sia la viabilità statale che provinciale e che il Presidente dell'ANAS è nominato Commissario delegato per gli interventi di ripristino della citata viabilità.

Il **comma 124** dispone che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi, di cui al comma 70, per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali.

Articolo 1, comma 119

(Spesa sanitaria della Regione Sardegna)

Il **comma 119 - inserito dalla Camera** - consente alla Regione Sardegna, al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari (anche in relazione agli eventi alluvionali del novembre 2013), di conseguire, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria gli obiettivi finanziari previsti dalla normativa nazionale con riferimento all'acquisto (da parte dei Servizi sanitari regionali) di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. *Si osserva che la presente norma è formulata come una deroga a regime per la Regione Sardegna, a decorrere dal 1° gennaio 2014.*

Articolo 1, commi 120 e 121

(Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti i **commi 120 e 121**, che destinano stanziamenti per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi dal 2009. In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013. Sono destinati ulteriori 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una delibera del CIPE d'intesa con il Dipartimento per la protezione civile con cui verranno definite le procedure per la concessione dei contributi.

Articolo 1, commi 125 e 126

(Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas)

La Camera ha modificato i **commi 125 e 126**, i quali recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. In particolare, il **comma 125** delimita il campo di applicazione alle "fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002" (data di entrata in vigore del D.L. 7/2002), mentre il successivo **comma 126** esclude l'applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 74) dell'art. 15 della L. 393/1975, che ha imposto all'Enel di corrispondere gli oneri di urbanizzazione nonché dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) che impone un obbligo generale di corrispondere i predetti oneri.

Il **nuovo comma 125** conferma il testo originario, facendo tuttavia salvo quanto stabilito dal **comma 126**. Quest'ultimo, nel confermare le disposizioni sopra citate, che consentono di non corrispondere gli oneri di urbanizzazione per le centrali sopra dette, autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente in materia anche in deroga alle citate norme.

Articolo 1, comma 127

(Detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente o assimilati)

Il **comma 127** modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente. Il **presente comma** è stato oggetto di **modifiche da parte della Camera**. In base al testo **comprensivo di queste ultime**, la detrazione risulta pari a:

a) 1.880 euro (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);

b) 978 euro (1.338 euro nella disciplina vigente e 669 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura), aumentata del prodotto tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente e 1.211 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro (35.000 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura), diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (27.000 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro (35.000 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura) (nella normativa vigente, il secondo termine della moltiplicazione è costituito dall'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, e si fa riferimento ai casi in cui l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000 euro);

c) 978 euro (1.338 euro nella disciplina vigente e 669 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura), se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente e 35.000 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura), ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro (quest'ultimo valore è pari, invece, a 40.000 euro nella normativa vigente ed era pari a 20.000 euro nel testo approvato dal Senato in prima lettura).

La Camera ha inoltre stabilito la soppressione di un meccanismo (previsto nella normativa vigente) di eventuali incrementi della detrazione di cui alla precedente lettera c) - incrementi variabili da 10 a 40 euro -

Articolo 1, comma 131

(Beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

Il **comma 131 - inserito dalla Camera** - concerne l'individuazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il **comma** specifica che i beneficiari sono il coniuge superstite ed i figli (legittimi, naturali o adottivi) (per i figli trovano applicazione i limiti di età previsti per la rendita INAIL in favore dei superstiti); in mancanza dei soggetti summenzionati, i beneficiari sono gli ascendenti ed i genitori adottanti, qualora siano a carico del defunto, ed i fratelli o sorelle, se conviventi con l'infortunato ed a suo carico.

Articolo 1, comma 139

(Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie)

Il **comma 139** prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

La Camera ha modificato il comma 139 alla lettera *c*), punto 3), prevedendo che le spese per l'acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

Una **ulteriore modifica apportata dalla Camera dei deputati** introduce una nuova lettera (premessa alla lettera *a*)) che precisa che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena della nullità degli stessi contratti (articolo 6, comma 3-*bis*, del D.L. n. 63 del 2013), decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (comma 12 dello stesso articolo 6 del citato D.L.).

Articolo 1, comma 148

(Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 148 disponendo che si applichi al trasferimento contabile delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia (disciplinato dall'articolo 6, comma 6, del D.L. n. 133 del 2013, in corso di conversione al Senato), il regime fiscale della riclassificazione delle attività finanziarie contenuto nell'articolo 4 del DM 8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote. Ai maggior valori così iscritti in bilancio si applica la disciplina della rivalutazione, con relativa imposta sostitutiva (ai sensi del comma 91, con aliquota al 12 per cento).

Si osserva che la disposizione posticipa un termine disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge.

Articolo 1, comma 149

(Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 149, che - introducendo un comma 22-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - dispone che i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni

contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP. Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.

Articolo 1, commi 150-152

(Affrancamento maggiori valori contabili)

I commi da 150 a 152 dispongono l'efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie contenute nell'articolo 15, commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Più in dettaglio, il **comma 150** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 10-*bis* e 10-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si applichino anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Ai sensi del **comma 151**, gli effetti del riallineamento di cui al comma precedente decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva, effetti che tuttavia si intendono revocati nell'ipotesi di un successivo realizzo delle partecipazioni affrancate ovvero dei marchi e delle altre attività immateriali cui si riferisce l'affrancamento effettuato anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 151, limitando l'ambito applicativo del divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva previsto dalla norma (in particolare, divieto di cumulo tra il riallineamento dei valori contabili con imposta sostitutiva e i regimi specifici previsti in materia di fusione, scissione e conferimento d'azienda), consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

Il **comma 152** rimanda infine ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di attuazione delle suddette norme.

Articolo 1, comma 153

(Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica)

Il **comma 153** demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (*capacity payment* transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla

sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Al fine di non scaricare sui prezzi e le tariffe dell'energia elettrica gli oneri derivanti dall'integrazione di tale corrispettivo, la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico. In virtù della **modifica introdotta dalla Camera**, è demandata al Ministero dello sviluppo economico la definizione - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità - su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica dei clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione del mercato e in coordinamento con le misure di cui al D.Lgs. n. 379/2003, recante disposizioni in materia di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica. Si dispone, inoltre, che - nelle more dell'attuazione del sistema di remunerazione previsto dal comma in esame - continuano ad applicarsi le norme transitorie previste dall'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 379/2003. Infine, in conseguenza di quanto sopra previsto, si introduce l'abrogazione del comma *7-bis* dell'articolo 34, del D.L. n. 83/2012, che demandava all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione (entro il 12 novembre 2012) delle modalità per la selezione e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

Articolo 1, comma 154

(Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità)

Il **comma 154**, in virtù delle **modifiche apportate dalla Camera**, elimina la proroga di un anno del termine – di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 – per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. Rimane dunque prorogato il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto ministeriale) per l'ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili. Viene inoltre aggiunta la previsione che, entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi per la

produzione di energia termica da fonti rinnovabili, determinati, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 28/2011, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. L'aggiornamento deve avvenire secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE.

Articolo 1, comma 155
(Generazione elettrica da bioliquidi)

Il **comma 155 è stato introdotto dalla Camera** al fine di modificare, in parte, le disposizioni - di cui comma *7-bis* dell'articolo 5 del D.L. 69/13 - che introducono la possibilità ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica (come riconosciuti alla data di entrata in esercizio) e un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. La modifica approvata attiene a tale meccanismo, e prevede che l'incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno decorra dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2013, e non più dal 1° settembre 2013. Inoltre, il nuovo testo del comma *7-bis* dell'articolo 5 del D.L. 69/13 pur mantenendo il riferimento alla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, stabilisce che ciò opera qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, e che la riduzione dell'incentivo spetta fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. Resta immutata la disciplina relativa alla determinazione dell'incremento e all'obbligo di comunicazione dell'opzione al GSE.

Articolo 1, commi 158-161
(Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti)

I **commi da 158 a 161** modificano la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi.

Più in dettaglio i **commi 158 e 159** consentono ai soggetti operanti nei **settori** bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

I **commi 160 e 161** modificano la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in

particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche assicurativi.

La **Camera dei deputati ha modificato il comma 160**, premettendo alla lettera a) una nuova lettera la quale prevede che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si consideri, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti.

Articolo 1, comma 173

(Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

La **Camera dei deputati ha introdotto il comma 173** prevedendo in tal modo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 1, comma 175

(Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori transfrontalieri)

La **Camera dei deputati ha introdotto il comma 175**, ai sensi del quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Articolo 1, commi 177 e 178

(Raccolta di pubblicità on-line)

La **Camera dei deputati ha introdotto i commi 177 e 178**. Il **comma 177** prevede che le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità *on line* e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, debbano utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. E' fatto salvo il ricorso alla procedura di *ruling* di standard internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria,

di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*.

Il **comma 178** stabilisce poi, per l'acquisto di servizi di pubblicità *on line* e dei servizi ad essa ausiliari, l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità *on-line* e di servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.

Articolo 179

(Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE)

Dalla **Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 179**, che assegna le maggiori entrate derivanti dal **comma 151** (derivanti dalle limitazioni al divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva), nonché dai commi **177** e **178** (raccolta della pubblicità *on line*), pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Articolo 1, comma 182

(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 182 che, in conseguenza degli eventi alluvionali in Sardegna dell'8 novembre 2013, consente al Ministero della giustizia di utilizzare i locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 1, comma 184

(Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca)

Il **comma 184 - modificato dalla Camera** - prevede, per l'anno 2014, la possibilità di riconoscimento, nel settore della pesca, di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa ordinaria, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione già destinate, per il medesimo anno 2014, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. **La Camera ha specificato** che la misura massima dell'impiego, per il settore della pesca, delle risorse suddette è pari a 30 milioni di euro, mentre il testo

approvato dal Senato in prima lettura prevedeva il medesimo importo di 30 milioni come riserva rigida per il settore della pesca.

Articolo 1, comma 185

(Fondi relativi agli ammortizzatori sociali per particolari categorie e settori)

Il **comma 185 - inserito dalla Camera** - concerne i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), con particolare riferimento al fondo residuale, che, in base alla normativa vigente, deve essere istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi per l'attivazione di un fondo bilaterale. Il **comma in esame** reca alcune novelle, connesse anche alla previsione dell'immediata operatività del fondo residuale; in relazione a quest'ultima, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo viene fissata allo 0,5 per cento, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati - essa è ripartita nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo (ai sensi dell'art. 3, comma 22, della L. 28 giugno 2012, n. 92) -. Resta ferma la possibilità di stabilire eventuali addizionali contributive, connesse all'effettivo impiego degli istituti previsti.

Si dispone, inoltre, che la prestazione a carico del fondo residuale abbia una durata non inferiore ad "un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile" (in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria), mentre la norma vigente prevede che la durata non sia superiore al medesimo ottavo.

Con le novelle si prevede altresì che i fondi di solidarietà bilaterali possano assicurare ai lavoratori anche una tutela integrativa rispetto a trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 1, comma 186

(Contratti di solidarietà)

Il **comma 186 - inserito dalla Camera** - prevede, per il 2014, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a séguito della riduzione di orario. L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che i contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi -;
- procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi -.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Articolo 1, comma 187

(Incentivi in favore dei lavoratori licenziati da piccole imprese)

Il **comma 187 - inserito dalla Camera** - prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264 - decreto relativo ai lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro -.

Articolo 1, comma 189

(Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale)

Il **comma 189 - inserito dalla Camera** - concerne le funzioni della Commissione parlamentare bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Si specifica che la vigilanza della Commissione deve far riferimento anche alla finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e all'intero settore previdenziale ed assistenziale e che l'attività di controllo relativa alla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia nazionale è esercitata con riguardo al sistema previdenziale allargato.

Articolo 1, comma 191 e da 193 a 198

(Deroghe in materia pensionistica)

I **commi 191 e 193 e - in base agli inserimenti operati dalla Camera - i commi da 194 a 198** prevedono la costituzione di ulteriori contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art.](#)

[24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -. **Riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera**, esse consistono nell'introduzione di un ulteriore contingente, relativo a soggetti rientranti nelle categorie di cui al **comma 194**, secondo le modalità attuative ed entro i limiti di spesa ed alle condizioni finanziarie di cui ai **commi da 196 a 198** (le modifiche apportate dalla Camera al **comma 191** sono di mero coordinamento con le modifiche suddette).

Articolo 1, comma 192

(Contributo in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL)

Il **comma 192 - inserito dalla Camera** - prevede che il contributo in favore dell'I.R.F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione della onlus ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) sia pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014-2016.

Articolo 1, comma 201

(Fondo per i nuovi nati)

La **Camera dei deputati ha introdotto il comma 201**, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2014 un Fondo per i nuovi nati, allo scopo di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito.

Al Fondo vengono trasferite le risorse disponibili (quantificate dal Governo in circa 22 milioni di euro) nel Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del Decreto-legge n. 185/2008, contestualmente soppresso. Con DPCM, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di funzionamento del Fondo.

Articolo 1, comma 203

(Fondo per accoglienza minori stranieri non accompagnati)

Il **comma 203 - introdotto dalla Camera** - incrementa di 40 milioni di euro per il 2014 la dotazione del Fondo istituito - dall'art. 23, comma 11, quinto periodo, del D.L. 95/2012 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Tale incremento è operato attraverso una riduzione, per 30 milioni di euro, delle risorse per l'anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale e per 10 milioni di

euro a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del Fondo per il credito dei nuovi nati.

Articolo 1, comma 204

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

Il **comma 204, introdotto dalla Camera**, incrementa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 416/1989), al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) in numero pari o superiore alle 3.000 unità.

Articolo 1, comma 206

(Ulteriore utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per interventi su immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica)

Il **comma 206 è stato introdotto dalla Camera** e reca una novella all'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il comma introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della citata legge n. 222 del 1985 (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Articolo 1, commi da 207 a 212 e 214

(Lavori socialmente utili)

Il **comma 207 - modificato dalla Camera -**, i **commi da 208 a 212** ed il **comma 214 - inseriti dalla Camera -** recano norme in materia di lavori socialmente utili.

Il **primo ed il secondo periodo del comma 207** recano uno stanziamento complessivo di 126 milioni di euro per il 2014, così ripartito: 1) 100 milioni in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili; 2) 1 milione ai fini della concessione di un contributo - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni; 3) 25 milioni in favore dei lavoratori socialmente

utili e di quelli di pubblica utilità della Regione Calabria ed in favore dei lavoratori oggetto dei piani di reinserimento lavorativo di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, nonché per il pagamento degli arretrati concernenti (per l'anno 2013) i progetti dei suddetti lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria. Ai fini della copertura dell'incremento - **operato dalla Camera** - da 110 a 126 milioni di euro del suddetto stanziamento complessivo, il **comma 208** riduce nella misura di 16 milioni, per il 2014, il Fondo sociale per occupazione e formazione.

I **periodi successivi al secondo del comma 207** demandano ad un decreto ministeriale di destinare una quota di risorse, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, agli enti pubblici della Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, mediante contratti a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili, a valere sulle risorse già stanziato (e pari a 50 milioni di euro annui) per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea. Tali assunzioni a tempo determinato possono avvenire anche in deroga alle normative ivi menzionate.

I **commi da 209 a 212** demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio e ad un decreto ministeriale la definizione delle risorse già disponibili e delle modalità e dei criteri per l'impiego delle medesime ai fini della stabilizzazione da parte dei comuni - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - dei lavoratori socialmente utili (anche in deroga alla normativa sulle facoltà assunzionali) e si vieta, per tutte le pubbliche amministrazioni, la stipulazione di nuove convenzioni con i lavoratori socialmente utili. Nelle more dell'emanazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio, il **comma 214** consente, anche in deroga alle norme ivi richiamate, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai comuni e relativi a lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Articolo 1, comma 213

(Stabilizzazione di contratti di lavoro degli enti pubblici territoriali delle regioni a statuto speciale)

Il **comma 213 - inserito dalla Camera** - reca criteri per gli enti pubblici territoriali delle regioni a statuto speciale relativamente alla stabilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Articolo 1, comma 215

(Fondo per le politiche attive del lavoro)

Il **comma 215 - inserito dalla Camera** - istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la

definizione delle iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul suddetto Fondo. Tali iniziative devono essere intese a favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali (anche in regime di deroga) e di lavoratori in stato di disoccupazione ed essere sostenute da programmi formativi specifici; tra le iniziative finanziabili è compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

Articolo 1, comma 216

(Carta acquisti)

Il **comma 216** concerne la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti.

La Camera ha confermato il testo approvato dal Senato in prima lettura, **specificando che** tale sperimentazione rientra in un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento ed al reinserimento lavorativi ed all'inclusione sociale.

Articolo 1, comma 218

(Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)

Il **comma 218, introdotto durante l'esame alla Camera**, autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, previsto dall'art. 18 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006). Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (d.l. 185/2008).

Articolo 1, comma 219

(Misure in favore di giovani e disoccupati)

Il **comma 219** detta norme volte a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati. Le **modifiche apportate dalla Camera** riguardano, in primo luogo, l'introduzione della **lettera a-bis**), che modifica l'art. 3 del D.L. n. 76/2013, che reca finanziamenti per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno. La modifica è finalizzata a precisare che le risorse finanziarie autorizzate dalla disposizione sono volte ad assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici" nel Mezzogiorno. Con ulteriore modifica si esclude, altresì, che l'azione del piano di Azione Coesione possa essere rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con particolare riferimento

ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia, indicati all'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

La lettera *c*) stabilisce che le province, in vista dell'avvio della *Youth Guarantee* e al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei; a tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare, alle regioni che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi da programmare a carico dell'Unione europea. **Una modifica introdotta alla lettera c)** prevede poi che la proroga operi per i contratti indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati (e non, genericamente, per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei).

Articolo 1, comma 221

(Finanziamento per l'Istituto Gaslini di Genova-IRCCS)

Il **comma 221 - inserito dalla Camera** - prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, in favore dell'Istituto Gaslini di Genova (Istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico).

Articolo 1, comma 222

(Assistenza sanitaria all'estero)

Il **comma 222, modificato dalla Camera**, reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse, di cui al D.P.R. n. 618/1980, per gli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero.

La Camera dei deputati ha modificato la previsione, riferendola in generale agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, anziché - come precedentemente previsto - agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in Convenzione. Inoltre, si precisa che, a valere sulle risorse individuate, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta (ovvero quella che avviene mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito), nelle more del trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta e dell'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui termine di emanazione è differito dal 30 aprile 2013 al 31 dicembre 2014.

Articolo 1, comma 224

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

Il **comma 224** prevedeva il finanziamento, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dall'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il comma in esame è stato modificato, incrementando il finanziamento, per l'anno 2014, del Fondo, che viene portato da 5 a 10 milioni di euro.

Articolo 1, commi 226 e 228

(Criteri di calcolo della misura dei ripiani a carico delle aziende farmaceutiche e Farmaci orfani)

Il **comma 226 - inserito dalla Camera** - prevede che, a decorrere dal 2014, nel calcolo della misura dei ripiani a carico delle aziende farmaceutiche, relativi all'eventuale superamento, in ciascuna regione, dei limiti alla spesa farmaceutica territoriale e di quelli alla spesa farmaceutica ospedaliera, si tenga conto anche delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (operando le eventuali compensazioni in capo alla società controllante).

Il **comma 228 - anch'esso inserito dalla Camera** - esclude il fatturato relativo ai farmaci orfani dal computo del fatturato delle aziende farmaceutiche rilevante ai fini del calcolo di alcune componenti della quota di ripiano (a carico dell'azienda) per l'ipotesi di superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. Per alcuni dei parametri in oggetto, si opera anche un'estensione della nozione di farmaci orfani.

Articolo 1, comma 229

(Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie)

Il **comma 229 - modificato dalla Camera** - reca norme, ivi compresi uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro, per lo svolgimento di *screening* neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologia o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Si prevede anche l'istituzione (presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) di un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali. L'attività di quest'ultimo è intesa a favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale

della diagnosi precoce neonatale, nonché - **come ha aggiunto la Camera** - l'individuazione di bacini di utenza ottimali, proporzionati all'indice di natalità.

Articolo 1, commi 231 e 232
(Anagrafe nazionale degli assistiti)

I commi in oggetto istituiscono – mediante l'inserimento dell'articolo 62-ter nel decreto legislativo n. 82/2005¹ - l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 50² del decreto-legge n. 269/2003³, allo scopo di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni. L'ANA è realizzata dal Ministero dell'economia in accordo con il Ministero della salute per le specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, utilizza ai fini della raccolta e gestione dati l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)⁴ e subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 526/1982⁵, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. La **modifica apportata dalla Camera riguarda il comma 231, al capoverso 7**, ed introduce la previsione dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in luogo del semplice parere da parte di questa, per l'emanazione del D.P.C.M. che definisce i contenuti dell'ANA, del piano di subentro di quest'ultima agli elenchi degli assistiti tenuti dalle ASL, ecc.

Articolo 1, comma 233
(Assistenza sanitaria al personale navigante)

Il **comma 233 - inserito dalla Camera** - sopprime la previsione del trasferimento dal Ministero della salute alle regioni delle funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile. Si prevede, in luogo di tale trasferimento, la "concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del

¹ Codice dell'amministrazione digitale.

² Recante *Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.*

³ *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

⁴ Cfr. art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005.

⁵ *Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.*

Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio".

Articolo 1, comma 234

(Quote premiali relative al riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 234 - inserito dalla Camera** - pone, in via transitoria, criteri per la determinazione, per gli anni 2012 e 2013, delle quote premiali (nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relative alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Il **medesimo comma** provvede anche ad incrementare, per il solo anno 2013, da 0,25 a 0,30 punti percentuali la misura complessiva della suddetta quota premiale (si ricorda che la base di calcolo è costituita dalle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, risorse da cui viene sottratto l'importo in oggetto).

Articolo 1, comma 235

(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

Il **comma 235 - inserito dalla Camera** - concerne l'anticipazione statale di liquidità, già prevista, in via legislativa, per il 2014, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, disponendo che la restituzione delle rate sia assicurata anche mediante eventuale trattenuta sulle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa nonché mediante impiego a tal fine, in via prioritaria, delle somme derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Articolo 1, commi 236-239

(Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare)

I commi in esame sono stati oggetto di modifiche da parte della Camera.

Il **comma 236** stabilisce che le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché gli stessi

operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. I manuali devono essere validati da parte del Ministero della Salute.

Il successivo comma 237 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Il **comma 238** sopprime, al comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/1999, le parole "e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa". Conseguentemente, i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 239** reca ora la norma di invarianza finanziaria, prima contenuta nel **comma 150 del testo approvato dal Senato, che è stato formalmente soppresso.**

E' venuta invece meno - per la sostituzione del comma 149 del testo approvato dal Senato ad opera del citato comma 239 - l'abrogazione della legge 155/2003, recante disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, abrogazione che la Camera ha dunque eliminato.

Articolo 1, comma 246

(Accordo di partenariato 2014-2020)

Il **comma 246, introdotto dalla Camera,** prevede la trasmissione alle Camere dello schema di accordo di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell'Unione europea, con una relazione che illustri le scelte strategiche che si intendono perseguire, per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali, l'Accordo può essere stipulato.

Articolo 1, comma 251

(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

Il **comma 251 è stato modificato**; la Camera ha ridotto di 2 milioni di euro (da 285 a 283 milioni) il rifinanziamento in favore del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Articolo 1, comma 253

(Corpi civili di pace)

Il **comma 253, introdotto dalla Camera**, al fine di dare attuazione ai principi ispiratori del servizio civile nazionale, quali esplicitati dall'art. 1, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per l'istituzione, in via sperimentale, di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione di 500 giovani volontari da impiegare in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali. Il contingente in oggetto è organizzato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 77/2002 – che disciplina lo svolgimento del servizio civile all'estero.

Articolo 1, comma 255

(Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 255, che consente al CIPE di destinare ad ulteriori finalità una quota delle risorse, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizzate dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (pari a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019) e rifinanziate dalla Tabella E del presente disegno di legge (per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015). In particolare, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle predette risorse anche al finanziamento degli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni al di fuori del cratere sismico.

Articolo 1, comma 256

(Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino))

Il **comma 256** autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una modifica al comma in esame volta a specificare la quota dei pagamenti effettuati dalla regione Calabria e dalla regione Basilicata, che sono esclusi dal patto di stabilità interno nella misura di seguito indicata:

- per la regione Calabria, nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016;
- per la regione Basilicata, nei limiti di 1 milione di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.

Articolo 1, comma 258

(Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti)

Il **comma 258 è stato introdotto dalla Camera** e autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per il 2014 per il finanziamento di interventi a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti.

Articolo 1, comma 259

(Risorse per le borse di studio universitarie)

Il **comma 259 è stato introdotto dalla Camera**. Esso prevede che dal 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie sia incrementato di 50 milioni di euro. Si ricorda che un ulteriore incremento del medesimo Fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, è stato disposto, di recente, dall'art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Articolo 1, comma 262

(Emittenza radiotelevisiva locale)

Il **comma 262 - introdotto dalla Camera** - autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Lo stanziamento annuale di competenza per le emittenti sia radio che televisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo economico) al cap. 3121. La somma assegnata alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 è stata di euro 95.929.331. A decorrere dall'anno 2013, l'art. 7, comma 11 del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale, pari a 20 milioni

di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sempre in relazione al 2013, l'art. 1, comma 297, secondo periodo della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha invece autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

La norma non sembra contenere alcun riferimento normativo specifico che chiarisca meglio l'ambito dell'intervento e i criteri di ripartizione dello stanziamento.

Articolo 1, comma 263 *(Flotte aeree antincendio)*

Il comma 263, modificato dalla Camera, finanzia la flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attribuendo un finanziamento di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, anziché, come previsto dal testo approvato dal Senato, al programma «Interventi per soccorsi» afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre, la novella approvata dalla Camera, prevede che le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, invece che, come previsto dal testo approvato dal Senato, alle esigenze di protezione civile; rimane fermo che le risorse sono finalizzate al potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1, comma 264 *(Impiego delle Forze armate e di polizia nel controllo del territorio)*

Il comma 264 è stato modificato dalla Camera. Il comma in esame prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nell'ambito del piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, autorizzando la relativa spesa pari a 41,4 milioni di euro per l'anno 2014.

Le modifiche introdotte dalla Camera attengono al rifinanziamento per tutto il 2014 non più solo delle spese per il personale militare - incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78) - ma anche per il personale di cui al

comma 75 del D.L. 78/09. Si tratta del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di perlustrazione e pattuglia e posto a disposizione dei prefetti e del personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate. Per tali finalità il comma 169 destina complessivamente 41,4 milioni di euro, per il 2014, per le spese relative al contingente, di cui 40 per il personale militare e 1,4 per il personale delle forze di polizia.

Articolo 1, comma 265

(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)

Il comma 265 è stato introdotto dalla Camera. Il comma riduce il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,4 milioni per l'anno 2014.

Articolo 1, commi 268 e 269

(Personale del Garante per la protezione dei dati personali)

Il comma 268 è stato aggiunto dalla Camera. Il nuovo comma incrementa di 12 unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (il cui limite massimo è attualmente fissato in 100 unità), contestualmente riducendo della medesima misura i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti direttamente (il cui limite massimo è attualmente fissato in venti unità). A tal fine il Garante indice entro il 31 dicembre 2016 una o più procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, del personale in servizio presso la medesima Autorità che abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato.

Potrebbe ritenersi da valutare se le specifiche circostanze ed esigenze indicate dalla previsione in esame siano compatibili con il principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La Corte costituzionale ha evidenziato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze di un'amministrazione non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone (sent.205/2006).

Anche **il successivo comma 269 è stato introdotto dalla Camera.** Esso specifica che, per le finalità di cui al **comma 268**, il Garante può attingere alle risorse di cui al **comma 416** del disegno di legge in esame che riformula la previsione di cui di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In correlazione con tale modifica la Camera dei deputati è intervenuta anche sul predetto **comma 416**, estendendo al 2016 l'attribuzione delle risorse ivi previste.

Articolo 1, comma 272

(Celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)

Il **comma 272 è stato introdotto dalla Camera**. Il comma, al fine di consentire le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane (analogo fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, è stato istituito per il 2013 con l'art. 1, co. 92, della L. 228/2012- legge di stabilità 2013).

Articolo 1, comma 273

(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE)

Il **comma 273, modificato dalla Camera**, autorizza la spesa di 56 milioni per l'anno 2014 e di 2 milioni per l'anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel 2014 e con il collegato funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Il **comma è stato modificato** nel senso di prevedere che, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana della UE e comunque non oltre il 30 maggio 2014, sia trasmessa ai competenti Organi parlamentari una nota puntuale sul riparto delle risorse, per finalità ed iniziative, e che, nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa per il 2014, 2 milioni di euro vengano assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana.

Articolo 1, comma 277

(Polo tattile multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania)

Il **comma 277 è stato introdotto dalla Camera**. Esso, al fine di ampliare la gamma di servizi culturali per gli ipovedenti del Sud, delle isole e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per favorire l'attività della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", eroga un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014 per il funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale braille Onlus di Catania – con il quale la Biblioteca stipula apposita convenzione.

Articolo 1, commi 279 e 280
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

Il **comma 279 è stato aggiunto dalla Camera**. Esso modifica il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti previsto dall'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In primo luogo l'elenco dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso a: soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi. In secondo luogo, si prevede che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

Conseguentemente, il **comma 280, anch'esso aggiunto dalla Camera**, elimina il riferimento all'autentica della procura rilasciata al funzionario del CAF nei procedimenti di accertamento con adesione, contenuta nel comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997, che rimanda comunque all'articolo 63 del citato DPR n. 600 del 1973.

Articolo 1, commi 281-284
(Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP)

Il **comma 281 è stato introdotto dalla Camera**. Il comma in esame prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, sia applicabile la disciplina in materia di *transfer pricing* ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un'impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il "valore normale", in deroga al principio della rilevanza, sul piano fiscale, dei corrispettivi pattuiti tra le parti. Si rammenta che per "valore normale" - ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi - si intende, in linea di principio, il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati.

Il **comma 282, esso pure introdotto dalla Camera**, dispone che alle rettifiche effettuate ai sensi del **comma 281** non si applicano le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l'ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza).

Ai sensi del **comma 283, aggiunto anch'esso dalla Camera**, la disapplicazione delle sanzioni prevista dal **precedente comma 282** è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

Il **comma 284, introdotto dalla Camera**, stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che qualora la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, essa sia fatta salva nonostante le disposizioni recate dai **precedenti commi 282 e 283**.

Articolo 1, comma 285

(Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE)

Il **comma 285, introdotto dalla Camera**, aumenta la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre per l'anno 2015 dispone una riduzione di 20 milioni del predetto Fondo.

Articolo 1, comma 289

(Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 289 dell'articolo 1 che, aggiungendo un periodo al comma 6-ter dell'articolo 6⁶ del decreto legge n. 138 del 2011, prevede che siano considerate assolutamente prioritarie le permuta riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. A tal fine è' autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

⁶ Si riporta qui di seguito il testo del richiamato comma 6-ter: "*Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'[articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del [decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85](#), fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili. Le suddette permuta sono attuate, in deroga alla [legge 24 aprile 1941, n. 392](#), anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'[articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148](#)".*

Articolo 1, comma 293
(Fondo bieticolo saccarifero)

Il **comma 293** prevede che venga assegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera l'importo di 4 milioni di euro (nel testo del disegno di legge presentato al Senato l'importo previsto era di 5 milioni); tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e viene versata a saldo della parte riservata al quarto anno nell'ambito del quinquennio di contributi nazionali e comunitari previsti per la ristrutturazione del settore. In virtù delle **modifiche apportate dalla Camera**, è ripristinato l'originario finanziamento al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di 5 milioni di euro (ridotto a 4 milioni nel corso dell'esame al Senato); tale somma viene sottratta dalle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. La modifica è anche volta a modificare la finalizzazione dei 4 milioni di euro assegnati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, non più destinati al saldo della parte rimanente, bensì solo al saldo di una quota di essa.

Articolo 1, commi 299-301
*(Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla
Fondazione Centro di documentazione ebraica)*

I commi 299, 300 e 301 sono stati introdotti dalla Camera.

Il comma 299 autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto "Binario 21".

Il comma 300 prevede l'attribuzione di un contributo di 100.000 euro per il 2014 a favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, per lo sviluppo di ricerche storiche e per la divulgazione della legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, anche attraverso la predisposizione di banche dati informatiche per il Museo dell'ebraismo e della Shoah.

La copertura dell'onere – recata dal comma 301 – pari a 1 milione di euro per il 2014 è posta a carico delle risorse stanziare dall'articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 34 del 2011 per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

Articolo 1, comma 302
(Fondo finanziamento esigenze indifferibili)

Il **comma 302, modificato dalla Camera**, prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell'ambito dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e finanze. **La modifica recata dalla Camera** riduce la dotazione del Fondo di 300.000 euro, portandola da 24.631.245 a 24.331.245 euro.

Articolo 1, commi 303-305
(Impianti sportivi)

Il **comma 303 è stato modificato dalla Camera**. Il comma istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'art. 90, co. 12, della L. n. 289/2002 –, con un importo di 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti. La modifica ha inserito la previsione del previo parere della “Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città” ai fini dell’emanazione del D.P.C.M. con il quale devono essere definiti i criteri di amministrazione delle somme della gestione separata del Fondo.

Si potrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento alla Conferenza unificata (v. art. 8 del d.lgs. 281 del 1987).

I **commi 304 e 305 sono stati aggiunti dalla Camera** e introducono una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto (*project financing*). Viene precisato che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. E' delineata una procedura articolata nelle seguenti fasi:

- a) presentazione di uno studio di fattibilità, corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente; convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità da parte del comune, al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta motivando l'eventuale non rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate;
- b) nel caso di esito positivo della fase preliminare, presentazione del progetto definitivo al comune da parte del soggetto proponente. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto;

- c) nel caso di superamento dei predetti termini, previsione di interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della dimensione dell'impianto;
- d) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione;
- e) in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'impianto, restano salve eventuali semplificazioni ove previste dalla normativa vigente.

Articolo 1, comma 307

(Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014)

Il **comma 307 è stato introdotto dalla Camera**. Il comma attribuisce al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014, finalizzato all'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 che si svolgeranno in Italia.

Articolo 1, commi 310 e 313

(Normativa ex-leges)

Il **comma 310, modificato dalla Camera**, ridisegna e aggiorna l'assetto della *governance* del programma Normattiva e prevede un finanziamento a regime del programma. La modifica introdotta dalla Camera prevede il previo parere della Conferenza dei presidenti della assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. che disciplina le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività del portale Normattiva.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 313, il quale prevede che il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisca alla Commissione parlamentare per la semplificazione, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva *ex-leges* (v. **comma 312**) e sulle loro prospettive di sviluppo.

Articolo 1, comma 316

(Trattamento economico dei membri del Governo)

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 316 che, novellando l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilisce un limite al trattamento economico che può essere percepito da chi assume le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato senza essere membro del Parlamento: qualora questi abbia optato per il trattamento economico di spettanza in quanto dipendente pubblico, tale trattamento, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento,

fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Tale limite appare già presente nell'ordinamento. La legge 418/1999 prevede che i Ministri e i Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari possono optare per l'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, oppure possono scegliere di essere collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento (art. 47, secondo comma, L. 146/1980).

La nuova portata normativa della disposizione sembrerebbe risiedere nell'inciso che fa salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Articolo 1, comma 317

(Spesa per missioni per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

Il comma 317 è stato introdotto dalla Camera. Il comma prevede che il tetto alla spesa annua per missioni, introdotto, per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dall'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 (ossia il 50% della spesa sostenuta per missioni nel 2009), non si applica alla spesa per missioni effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle "attività indispensabili" di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Un'ulteriore esenzione dall'applicabilità dell'art. 6, co. 12, del D.L. 78/2010 è stata disposta, di recente, senza alcun riferimento alla tipologia di attività, dall'art. 10 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), in favore degli enti e degli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque finanziati dal Mibact, inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni.

Articolo 1, comma 319

(Disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economica nell'isola di Lampedusa)

Il comma 319 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola, onde aumentare l'efficienza dei servizi. Il medesimo comma, poi, tende a consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno. In virtù delle **modifiche apportate dalla Camera**, è in riferimento a ciò che viene

anticipata di un anno la concessione di contributi ai comuni e ai loro consorzi e per modificare la copertura dell'intervento: i contributi sono ora autorizzati per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 (anticipando dunque di un anno la partenza del programma) e si precisa che vengono concessi per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020.

Articolo 1, comma 322
(Camere di commercio)

Il **comma 322 è stato introdotto dalla Camera** al fine di intervenire sulla legge di riordino delle Camere di Commercio, e in particolare sulle modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili. Secondo la norma attualmente vigente, con il decreto interministeriale (MiSE-MEF) di determinazione del diritto annuale possono essere annualmente rideterminate le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo il conseguimento degli obiettivi secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale. La modifica apportata consente a ciascuna Camera di commercio, ad Unioncamere e alle singole Unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

Articolo 1, comma 323
(Personale in posizione di comando presso la Commissione garanzia sciopero nei pubblici servizi)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 323 che dispone che il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando, alla data del 30 giugno 2013, presso la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione medesima ed inquadrato nel relativo ruolo organico, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale così immesse in ruolo determina una riduzione di pari misura del contingente - di 30 unità di personale comandato - di cui la Commissione può avvalersi.

Articolo 1, comma 324

(Agevolazioni fiscali per reti e consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia)

Il **comma 324 è stato introdotto dalla Camera** al fine di autorizzare la spesa - nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - per estendere la riduzione dell'accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (prevista dal DL n. 356/2001) alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla. Le modalità attuative saranno individuate entro novanta giorni tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 1, comma 328

(Orchestra "I virtuosi italiani" di Verona)

Il **comma 328 è stato introdotto dalla Camera** e autorizza un contributo di 300.000 euro per il 2014 a favore dell'orchestra "I Virtuosi italiani" di Verona, finalizzato a sostenerne la programmazione musicale.

Articolo 1, commi 332 e 333

(Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A.)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 332 e 333, i quali dispongono che la Società EUR S.p.A. può presentare un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

L'anticipazione è concessa - previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili della predetta Società - a valere sull'incremento di 7,2 miliardi di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali" (di cui al co. 10 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013) stanziato (dall'art. 13, co. 8 del D.L. n. 102/2013) per pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali - ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall'originario D.L. n. 35/2013 - di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

In sede di predisposizione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di riparto della suddetta dotazione aggiuntiva tra le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato ("Sezione enti locali", "Sezione Regioni debiti non sanitari" e "Sezione regioni debiti sanitari"), si dovrà tener conto, d'intesa con la Conferenza

Unificata, dell'assegnazione di liquidità cui sopra a favore di Eur S.p.A. (**comma 332**). Il citato decreto di riparto dovrà essere adottato entro il 28 febbraio 2014.

All'erogazione dell'anticipazione di liquidità si provvede, ai sensi del **comma 333**, a seguito:

- della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;
- della sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF - Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, in caso di inadempimento nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è fissato in misura pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Articolo 1, commi 340 e 341

(Impiego dei medici per il controllo delle assenze dei lavoratori per malattia)

I commi 340 e 341 - inseriti dalla Camera - prevedono che l'INPS, per le visite di controllo relative alle assenze dei lavoratori per malattia, si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento (già redatte dall'INPS per lo scopo in oggetto e costituite da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti).

Articolo 1, comma 343

(Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 343, che - con l'introduzione di un periodo al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) - reca una deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro.

Articolo 1, comma 344

(Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo Ministero della giustizia)

Il **comma 344** sostituisce integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. La nuova formulazione del predetto comma prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato - previsto dallo stesso art. 37, che a sua volta ha novellato il testo unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002 – (con esclusione del contributo unificato nel processo tributario), per essere destinate:

- in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria;
- nonché, per il solo 2014, per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire lo svolgimento di un *periodo di perfezionamento* - da completare entro il 31 dicembre 2014 - a *coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari* (ex art. 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013); il relativo limite di spesa era fissato in 7,5 milioni di euro nel testo licenziato dal Senato. **La Camera è intervenuta sul punto portando il predetto limite a 15 milioni di euro.** La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia.

- a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro di tale importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari (**su questa parte della disposizione la Camera è intervenuta con una modifica di coordinamento con la modifica sopra richiamata**) che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 % rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione delle risorse derivanti dall'indicato aumento del contributo unificato (previsto dal D.L. n. 98/2011) è effettuata al netto di quelle utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

Articolo 1, commi 346 e 347

(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali)

Il **comma 346** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Le risorse di tale fondo sono finalizzate ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria (in base alla legge n. 225 del 1992) è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 346, includendo le attività agricole tra quelle destinatarie della concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali colpiti da eventi emergenziali pregressi, a carico del Fondo di cui al comma medesimo

In fase di prima attuazione, il **comma 347** individua gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo di cui al precedente comma (con le modalità ivi previste) di seguito indicati con i relativi importi:

- a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
- b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, **Siena**, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari. **Una modifica al comma 347, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, include alcuni comuni della provincia di Siena tra i beneficiari del Fondo istituito dal **comma 346**;
- c) per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma verificatosi il 21 giugno 2013 nei territori della Toscana.

Articolo 1, comma 352

(Riduzione del Fondo integrativo per i comuni montani e finanziamento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 352, il quale - novellando l'articolo 1, comma 319, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) - riduce la dotazione del Fondo integrativo per i comuni montani da 6 a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Articolo 1, comma 355

(Deroghe al patto di stabilità interno per le Regioni colpite dal sisma del maggio 2012)

La Camera dei deputati ha modificato il comma 355, al fine di estendere anche alle Regioni Lombardia e Veneto la deroga al patto di stabilità interno, già prevista per la regione Emilia Romagna, consistente nella esclusione, dalle spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto, dei trasferimenti effettuati dalle regioni medesime in favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà (stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2012 per un importo pari a complessivi 100 milioni di euro). La deroga è effettuata mediante l'inserimento di una lettera aggiuntiva all'elenco di spese escluse dal patto di stabilità di cui all'elenco di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). L'esclusione opera per il solo 2014 e nel limite di 10 milioni di euro.

Articolo 1, comma 361

(Generi caseari in Emilia)

Il **comma 361 è stato introdotto dalla Camera** al fine di prevedere – per la ripresa del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – che le risorse residue disponibili alla data di entrata in vigore della legge di stabilità su ciascuna contabilità speciale (a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, del D.L. 74/2012) possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale: ciò varrà (nuovo comma 1-bis, all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012) in favore delle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (ovvero quelli individuati dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012), nonché negli ulteriori territori individuati dall'articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012, a partire dal 20 maggio 2012 (Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta). Si dispone (nuovo comma 1-ter all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012), inoltre, che le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore «*de minimis*», ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 relativo agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati. Alla concessione delle agevolazioni provvedono (nuovo comma 1-quater all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012) i Commissari delegati alla gestione dell'emergenza (i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto); i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni sono disciplinati

con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto.

Articolo 1, commi 362

(Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 relativi al patrimonio culturale)

Il **comma 362 è stato introdotto dalla Camera**. Esso stabilisce - al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 - che le disposizioni che consentono alle P.A. l'utilizzo in via temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (articolo 30, comma 2-*sexies*, del D.Lgs. n. 165/2001) non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale colpita dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del MIBACT e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Articolo 1, commi 363 e 364

(Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

I **commi 357-373** recano interventi diversi a favore delle zone colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. All'interno di tale contesto la **Camera ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni**.

La Camera dei deputati ha aggiunto un comma 363, mediante il quale si proroga di sei mesi il termine previsto per la verifica di sicurezza, ai sensi della normativa tecnica vigente, relativamente agli immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

La Camera dei deputati ha aggiunto altresì un comma 364, che proroga di 24 mesi la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'articolo 1 comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013).

Dispone altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata OCDPC 43/2013, è tenuto a presentare al Dipartimento della Protezione Civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

Articolo 1, comma 375

(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici)

Il **comma 375** prevede che i risparmi relativi al 2013 derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici, accertati nella misura di 67.629.845 euro, siano in parte destinati alla copertura degli oneri per il 2014 derivanti dai commi del presente provvedimento relativi agli interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici; la quota residua (circa 8,6 milioni) confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. **La Camera dei deputati ha modificato il comma 375**, con un emendamento volto a rettificare l'onere del fondo emergenze nazionali, inizialmente indicato in 60,5 milioni e portato ora a 59 milioni di euro. È rimasto invece inalterato l'incremento dell'importo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica in 8,6 milioni.

Articolo 1, comma 379

(Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)

Il **comma 379** autorizza la spesa per il 2014 di 30 milioni per il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio previsto dall'articolo 13, comma 3-*quater*, decreto-legge n. 112 del 2008.

La Camera dei deputati ha modificato il comma in esame, aggiungendovi, in fine, la previsione che tali risorse sono destinate prioritariamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

Articolo 1, commi 383 e 384

(Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali e premi per le pubblicazioni di elevato valore culturale)

Il **comma 383 è stato modificato dalla Camera**; si ricorda che il comma in commento individua le norme generali regolatrici della materia alle quali dovrà attenersi il regolamento di delegificazione relativo all'erogazione dei contributi statali di cui alla L. 534/1996 alle istituzioni culturali, la cui adozione è prevista dal comma 382. In particolare, **durante l'esame alla Camera**:

- è stata integrata la lettera *c*) che individua i requisiti soggettivi degli istituti culturali che possono beneficiare dei contributi, includendovi anche i seguenti (*in parte ripresi dalla L. 534/1996*): disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti

anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

Nella parte relativa allo svolgimento di attività di ricerca, la previsione recata dal testo approvato dalla Camera si sovrappone a quella già presente; un coordinamento potrebbe ritenersi opportuno anche in riferimento alla parte relativa al patrimonio.

- è stata sostituita la lettera g), recante la previsione dell'attribuzione di contributi a progetti di elevato valore culturale presentati da reti di istituti culturali, introducendo la previsione di una specifica procedura concorsuale annuale per l'attribuzione di contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali.

Il **comma 384** - che riprende il contenuto dell'art. 10, co. 4, del disegno di legge di stabilità presentato al Senato, ivi stralciato (A.S. 1120-ter) - **è stato inserito dalla Camera**, al fine di ridenominare i contributi previsti dall'articolo 25, primo comma, della legge n. 416/1981 per le pubblicazioni periodiche di ridotto contenuto pubblicitario e di elevato valore culturale, in premi. Viene, inoltre, previsto che a tali pubblicazioni possano essere conferite menzioni speciali, non accompagnate da apporto economico.

Articolo 1, comma 386

(Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo)

Il **comma 386 è stato introdotto dalla Camera**. Il comma destina, per il 2014, la somma di un milione di euro "all'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli".

Articolo 1, commi 388 e 389

(Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 388 e 389 prevedendo il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013). Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.

Articolo 1, comma 392

(Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 392, che modifica la disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine di prevedere che il comune, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale corrispettivo in misura pari al 60% (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%.

La disposizione novella il comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998, nella parte in cui fa riferimento all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 333/1992 (che fu dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007, sentenza che ha dichiarato illegittimi in via consequenziale anche i commi 1 e 2 dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001 relativamente alle modalità di calcolo dell'indennità di espropriazione). Resta comunque non modificata la restante parte della disposizione: essa fa riferimento alla determinazione del corrispettivo al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

Articolo 1, comma 395

(Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei)

Il **comma 395 è stato introdotto dalla Camera** e reca una norma di interpretazione autentica della disposizione riguardante i compensi del direttore generale di progetto e del vice direttore generale vicario per la realizzazione del "Grande Progetto Pompei" previsto dal D.L. 91/2013.

La norma del D.L. 91/2013 prevede che l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario sia definita con DPCM e non sia superiore a 100.000 euro lordi annui. Il comma in commento interpreta tale disposizione nel senso che, qualora appartengano ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, il direttore generale e vice direttore generale vicario:

- sono collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico;
- conservano il trattamento economico fondamentale in godimento;
- hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto.

Inoltre, il periodo svolto in posizione di fuori ruolo è utile ai fini della maturazione dei titoli per il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia.

Articolo 1, comma 396

(Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale)

La Camera ha modificato il comma 396, precisando che la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale, atta a conseguire risparmi di spesa pari a 100 milioni per gli anni 2015 e 2016, vada operata mediante la procedura prevista dall'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, vale a dire con decreto del Ministro della difesa sottoposto al parere parlamentare; L'emendamento specifica inoltre che i suddetti risparmi debbono essere, anziché "pari", "non inferiori" al sopradetto importo di 100 milioni.

E' stato inoltre precisato che i risparmi di spesa previsti a valere sui programmi di investimento pluriennale della difesa (100 milioni di euro) devono essere conseguiti sia nell'anno 2015 che nell'anno 2016.

Articolo 1, comma 402 e 403

(Procedure per il pagamento delle competenze al personale delle Forze di polizia e delle FFAA e per l'accertamento delle presenze delle Forze di polizia)

Il **comma 402** prevede che, entro il 1° gennaio **2016 (modifica introdotta dalla Camera dei deputati)**, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 403, introdotto dalla Camera dei deputati**, rinvia ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, la definizione di modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, che sostituiscano i sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Le nuove modalità devono essere idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Articolo 1, commi 410-412

(Liquidazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)

I **commi da 410 a 412 - inseriti dalla Camera** - dispongono una proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Fondo in liquidazione coatta amministrativa), consentono la stipulazione di transazioni da parte del medesimo Commissario, prevedono il successivo subentro nella gestione delle risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dispongono una rimodulazione delle risorse, con conseguente incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella misura di 7.752.477 euro annui a decorrere dal 2015.

Articolo 1, comma 416

(Misure finanziarie compensative tra le Authorities)

Il comma 416 è stato modificato dalla Camera. Il comma - con una novella alla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) - prevede l'attribuzione anche per l'anno 2016, oltre che per gli anni 2014 e 2015, di una quota di finanziamento pari a 2 milioni di euro in favore dell'Autorità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali, a valere su una serie di disposizioni legislative ivi indicate relative al finanziamento di altre *Authorities*.

Articolo 1, comma 424

(Finanziamento per la formazione specialistica dei medici)

Il comma 424 - introdotto dalla Camera - reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 30 milioni di euro per il 2014 ed a 50 milioni annui a decorrere dal 2015, per la formazione specialistica dei medici.

Articolo 1, comma 427

(Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali - unificazione degli archivi dei veicoli)

Il comma 427, modificato dalla Camera, demanda al Commissario straordinario sulla *spending review*, sulla base degli indirizzi indicati dall'apposito Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 69/2013, di formulare proposte, entro il 31 luglio 2014, in tema di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili. Le misure dovranno assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni in misura non inferiore a **600** milioni di euro nell'anno **2015** e a **1.310** milioni di euro negli anni 2016 e

2017 (il testo approvato dal Senato, invece, prevede 60 milioni di euro nel 2014, 700 nel 2015 e 1.410 negli anni 2016 e 2017). Il Commissario riferisce ogni tre mesi al predetto Comitato interministeriale e, **secondo una modifica introdotta dalla Camera**, con una apposita relazione annuale, al Parlamento, in ordine allo stato di adozione delle predette misure.

La Camera ha introdotto due nuovi periodi che demandano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di emanare regolamenti di delegificazione (articolo 17, comma 2, della legge 400/1988) per l'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

Disposizioni in tema di pubblico registro automobilistico sono presenti nel disegno di legge del Governo Atto Senato 958 "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (articolo 10).

Articolo 1, commi 431-435

(Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale)

La Camera dei deputati ha inserito i commi da 431 a 435, che istituiscono il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché, per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale (**commi 431 e 432**), fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il DEF reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi (**comma 433**).

La nota di aggiornamento al DEF contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. La legge di stabilità detta gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica (**comma 434**).

Per l'anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante

riassegnazione all'apposito Fondo; esse sono destinate all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti (**comma 435**).

Articolo 1, commi 436 e 437
(Attività di *spending review*)

La Camera dei deputati ha introdotto i commi 436 e 437.

In particolare, il **comma 436** proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 262 del 2006 - per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) e nella nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009). La norma estende tali attività anche alle esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e di miglioramento della qualità dei servizi pubblici (c.d. *spending review*).

Il **comma 437** prevede che, con uno o più D.P.C.M., da adottare ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013, si provveda ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario per la *spending review*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 438
(Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese)

Il **comma 438** riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016. In virtù della **modifica apportata dalla Camera al richiamato allegato 4**, la voce relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 53, comma 3 della legge n. 449/1997 (somme da erogare alle Poste italiane Spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato) registra una riduzione di 15 mila euro per il 2014.

Articolo 1, comma 439

(Riduzione spesa per consumi intermedi)

Il **comma 439** dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e di 151 milioni per le successive annualità, secondo la ripartizione per ministeri indicata nell'allegato 5 al disegno di legge in esame.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 439, incrementando di 0,3 milioni di euro (da 151 milioni a 151,3 milioni) l'importo della riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi a decorrere dall'anno 2015, a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 362, che introduce una deroga all'utilizzo di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 1, comma 440

(Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)

Il **comma 440 è stato introdotto dalla Camera**. Esso, novellando il comma 20 dell'articolo 12 del D.L. n. 95/2012, mantiene ferme le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al comma in commento antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1, comma 451

(Destinazione dei proventi dei servizi di parcheggio)

Il **comma 451, aggiunto dalla Camera** consente la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso una modifica dell'articolo 7 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992); si tratta in particolare dei proventi eccedenti la quota già finalizzata alla costruzione di nuovi parcheggi, destinati, in base alla norma vigente, a interventi per la mobilità urbana.

Articolo 1, commi 458 e 459

(Soppressione assegni ad personam riassorbibili)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 458 e 459.

Con il **comma 458** vengono soppresse le disposizioni – costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 - che attualmente prevedono, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o

diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza viene poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell'interessato).

In relazione alla suddetta soppressione, il **medesimo comma 458** dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall'incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, *ma tale circostanza non appare espressamente precisata nell'emendamento*) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

Il **comma 459** stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal **precedente comma 458** (nonché di quanto previsto da una analoga disposizione, ossia l'articolo 5, comma 10-ter del D.L. n. 95/2012, relativa ai professori o ricercatori universitari che da altro incarico o servizio rientrano nei ruoli), le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge.

Articolo 1, comma 461

(Mobilità di professori e ricercatori universitari)

Il comma 461 è stato introdotto dalla Camera. Il comma reintroduce la previsione, già recata dall'art. 7 della L. 240/2010 e revocata dall'art. 49 del D.L. 5/2012, di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di soggetti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

Articolo 1, comma 463

(Dirigenti Agenzie fiscali)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 463, che istituisce, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. La disposizione è un effetto consequenziale dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ai sensi dell'articolo 23-*quater* del D.L. n. 95 del 2012.

Conseguentemente sono ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate le dotazioni finanziarie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma specifica che l'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 95 del 2012.

Articolo 1, comma 464 e 465
(Assunzioni nel Comparto vigili del fuoco)

Alla Camera il comma 464 è stato modificato, estendendo al Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico le disposizioni ivi previste in merito alle assunzioni aggiuntive, nel 2014, per il Comparto Sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine l'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 viene incrementato di 1, 5 milioni di euro per il 2014 e di 6 milioni di euro per il 2015.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 465 il quale riduce, a finalità di copertura finanziaria, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 1,5 milioni per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dal 2015.

Articolo 1, comma 466

(Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 466, al fine di incrementare di 100 milioni per il 2014 il Fondo perequativo – dotato di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 – del Ministero dell'economia e delle finanze – istituito dal comma 11-*bis* dell'art. 8 del D.L. 78/2010 - destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo D.L. 78/2010 (che detta misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).

La copertura della spesa si rinviene mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa contenuta al comma 155, ultimo periodo, dell'art. 3 della legge finanziaria 2004 – si tratta della spesa di 73 milioni per l'anno 2004, 118 milioni per l'anno 2005 e 122 milioni a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 1, comma 467

(Fondi per il personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 467, il quale dispone che - esclusivamente per l'anno 2014 - la quota del Fondo unico della Giustizia destinata al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e soccorso pubblico e la quota destinata al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali (di cui all'art. 2, co. 7, lett. a) e b) del D.L. 143/2008) sono destinate

in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia, ad alimentare il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia ad ordinamento civile, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia ad ordinamento militare, nonché i Fondi per l'incentivazione del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Articolo 1, commi 469 e 470

(Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 469 e 470.

Il comma 469 estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'applicazione della disciplina dei benefici economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio attualmente prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Il comma 470 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del **comma 469**, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del D.L. n. 39/2009. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

Articolo 1, comma 478

(Dipendenti Buonitalia)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 478, che - con una novella al d.l. n. 95/2012 - prevede che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2011 presso la soppressa società Buonitalia, siano inquadrati nei ruoli dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (al quale sono state trasferite le funzioni di Buonitalia), anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, e in deroga alla possibilità dello stesso ente di assumere nuovo personale.

Articolo 1, comma 483

(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Il **comma 483 - modificato dalla Camera** - concerne la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016.

Si ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata, nella normativa a regime vigente (già oggetto, per agli anni precedenti il 2014, di diverse modifiche in via transitoria):

- nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo è pari, nel 2013, a 6.440,59 euro);
- nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento;
- nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Inoltre, in base alla normativa già vigente, per il 2014 è esclusa ogni misura di perequazione per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Il **comma 483** in esame conferma quest'ultima norma, sempre con esclusivo riferimento al 2014, e prevede, per il triennio 2014-2016, le seguenti misure percentuali:

- 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (confermando, sul punto, la normativa a regime summenzionata);
- **95% - 90% per cento nel testo originario, così modificato dalla Camera** - per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
- 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
- 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo; **tuttavia, secondo la riformulazione operata dalla Camera, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il suddetto minimo, la percentuale è pari al 40% per il 2014 ed al 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016** - ferma restando, per il 2014, la suddetta norma transitoria per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo -.

La misura percentuale si applica, in base alle norme di cui al presente **comma 483**, all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del

soggetto - anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l'importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l'importo complessivo concreto del soggetto.

Articolo 1, commi 486 e 487

(Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato)

Il **comma 486** - che non è stato modificato dalla Camera - introduce, per il periodo 2014-2016, un contributo di solidarietà (in favore delle gestioni previdenziali obbligatorie) sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti (con aliquote crescenti per fasce di importo).

Il **comma 487 - inserito dalla Camera** - prevede che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al suddetto **comma 486**, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche con riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al "Sistema nazionale di garanzia" (Sistema istituito dal **comma 48** dell'articolo 1 del presente disegno di legge).

Articolo 1, comma 489

(Limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici e trattamenti relativi a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni)

Il **comma 489 - inserito dalla Camera** - prevede che il limite di importo già vigente per i trattamenti economici a carico delle pubbliche amministrazioni (relativi a rapporti di lavoro dipendente o autonomo) si applichi anche con riferimento al cumulo tra tali trattamenti e quelli pensionistici, attribuiti da gestioni previdenziali pubbliche (ivi compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive). Qualora il cumulo determini il superamento del limite, si riduce in misura corrispondente la misura del trattamento economico relativo all'attività lavorativa.

Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso sino alla loro naturale scadenza. Per i limiti di cumulo in oggetto, si fa riferimento ai trattamenti erogati per i rapporti di lavoro (dipendente o autonomo) con le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

In base al disposto del comma in esame, le prestazioni lavorative potrebbero, in ipotesi, essere rese in forma gratuita; potrebbe essere ritenuto opportuno

valutare tali effetti alla luce dell'art. 36 della Costituzione, il quale prevede che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Articolo 1, comma 490

(Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)

Il **comma 490 - inserito dalla Camera** - riapre i termini temporali per l'applicazione dell'istituto dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Si ricorda che tale indennizzo (mensile) è riconosciuto, secondo una normativa transitoria, per gli esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni, o a 57 se donne, e (secondo l'interpretazione seguita dai Ministeri vigilanti ed enunciata dall'INPS con il messaggio n. 9656 del 13 giugno 2013) fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne (sempre che non si consegua, prima di tali limiti, la decorrenza del trattamento pensionistico). Il **comma in esame** reca altresì una proroga dell'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,09 per cento, a carico degli iscritti alla Gestione pensionistica INPS degli esercenti attività commerciali.

Articolo 1, comma 491

(Aliquote per alcuni iscritti alla Gestione separata INPS)

Il **comma 491 - inserito dalla Camera** - prevede l'elevamento, per gli anni 2014 e 2015, della misura dell'aliquota contributiva, nonché della corrispondente aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, per gli iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS che siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Le due aliquote, pari, in base alla norma vigente, al 21% per il 2014 ed al 22% per il 2015, sono elevate, rispettivamente, al 22% (per il 2014) ed al 23,5% (per il 2015). Resta ferma la misura percentuale del 24% a decorrere dal 2016, come già previsto dalla norma vigente.

Articolo 1, comma 492

(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE))

La Camera dei deputati ha inserito il comma 492, che riduce il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

Articolo 1, commi 494 e 495

(Assegno vitalizio per coniuge e figli di invalidi per atto terroristico)

La Camera dei deputati ha inserito i commi 494 e 495, in tema di assegno vitalizio per il coniuge ed i figli di invalidi per atto terroristico.

Il **comma 494**, inserendo tre commi (da *3-bis* a *3-quater*) all'articolo 5 della Legge n. 206 del 2004, introduce, dal 1° gennaio 2014, un assegno vitalizio in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico (anche qualora il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico ed anche qualora i figli siano nati successivamente allo stesso). L'assegno, non reversibile, è pari a 1.033 euro mensili ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 502 del 1993 (adeguamento al costo della vita) (comma *3-bis*). Il diritto al richiamato assegno vitalizio non spetta (comma *3-ter*) qualora i benefici della citata legge n. 206 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno in esame, inoltre, non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. Infine, il comma *3-quater* prevede che le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applichino anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge n. 407 del 1998. *Potrebbe essere ritenuta opportuna una definizione più chiara degli effetti di tale rinvio.*

Il **comma 495** dispone la copertura degli oneri derivanti dal **comma 494**, quantificati in:

- 0,134 milioni di euro per l'anno 2014;
- 0,274 milioni di euro per l'anno 2015;
- 0,419 milioni di euro per l'anno 2016;
- 0,570 milioni di euro per l'anno 2017;
- 0,727 milioni di euro per l'anno 2018;
- 0,890 milioni di euro per l'anno 2019;
- 1,059 milioni di euro per l'anno 2020;
- 1,234 milioni di euro per l'anno 2021;
- 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e
- 1,605 milioni di euro a decorrere dal 2023.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004. E' altresì previsto il monitoraggio di tali oneri da parte del Ministero dell'Interno, in caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate a favore del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della L. n. 44 del 1999, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 1, commi 496-501

(Modifica al Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome; ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica)

Le norme in esame contengono disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome.

Nel testo approvato dal Senato, le norme ridefiniscono gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per le regioni a statuto ordinario (**commi 496-498**) e per le regioni a statuto speciale e le province autonome (**commi 499-500**), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; le norme definiscono inoltre l'obiettivo del patto per ciascuna regione e provincia autonoma e modificano in tal senso la disciplina vigente dettata dalla legge di stabilità 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472);

La Camera dei deputati ha modificato i commi 498 e 499 ed aggiunto il comma 501, al fine di sopprimere, a decorrere dal 2014, una delle due modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva, quella in termini di competenza finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 448-472) ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza eurocompatibile, mantenendo comunque in vigore anche il calcolo delle complesso delle spese in termini di competenza finanziaria. I limiti posti alle spese calcolate in questi due modi differenti, sono gli stessi. Il nuovo **comma 498** e l'aggiuntivo **501**, sopprimono i riferimenti alla competenza finanziaria, presenti nella citata legge di stabilità 2013; **il comma 499** adegua il testo delle modifiche apportate dal testo originario alla soppressione della modalità di calcolo suddetta. Il calcolo del tetto di spesa, a partire dal 2014 dovrà quindi essere effettuato solamente in termini di competenza eurocompatibile.

Articolo 1, commi 502, 503 e 507

(Patto di stabilità interno: modifiche alla disciplina sanzionatoria)

La Camera ha introdotto i commi 502, 503 e 507, che recano modifiche alla disciplina sanzionatoria.

Il **comma 502**, reca una modifica testuale al comma 461 della legge di stabilità 2013 concernente la sanzione del divieto di assunzione di personale applicabile anche in caso di inosservanza del termine del 31 marzo per l'invio della documentazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica del rispetto del patto. La norma modifica il riferimento normativo alla sanzione (presente in più norme di legge) e rinvia alla stessa legge di stabilità 2013, comma 462.

Il **comma 503**, reca modifiche al comma 462 della legge di stabilità 2013, concernenti la sanzione del versamento all'erario dell'importo corrispondente allo scostamento dall'obiettivo del patto: il testo è adeguato alle modifiche introdotte dal disegno di legge ed è limitata al 2013 la mancata applicazione della sanzione in caso di scostamento dall'obiettivo dovuto al cofinanziamento nazionale correlato ai finanziamenti europei.

Il **comma 507** abroga le disposizioni concernenti le sanzioni da applicare alle regioni in caso di inosservanza degli obiettivi del patto di stabilità contenute nel D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale (articolo 7, commi da 1 a 4). L'abrogazione costituisce un intervento di semplificazione e 'manutenzione' normativa, in quanto le norme abrogate, applicabili peraltro alle sole regioni a statuto ordinario, sono contenute anche in altre disposizioni normative, da ultimo nei commi 462-465 dell' articolo unico della più volte citata legge di stabilità 2013, norme che stabiliscono le sanzioni per le regioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Articolo 1, comma 506 *(Patto regionale verticale)*

La Camera ha introdotto il comma 506 al fine di estendere l'applicazione del cosiddetto patto regionale verticale agli esercizi 2014 e 2015. La norma aggiunge un periodo in tal senso, al comma 138 dell'articolo 1, della legge 220/2010, norma che disciplina questa forma di flessibilità del patto.

La norma opera in parte sovrapponendosi al comma 505 che posticipa al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto, con una modifica al comma articolo 32, comma 17, legge n. 183/2011.

Articolo 1, commi 508, 510-512, 515-521 *(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

I commi da 508 a 521 contengono disposizioni per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le autonomie speciali. Nello specifico sono disciplinate:

- la riserva all'erario di entrate spettanti alle autonomie speciali, che la norma 'riscrive' a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012 (**commi 508-511**); per il **comma 509** (addizionale IRPEF regionale) **aggiunto alla Camera, si rinvia ad una seguente sintesi;**

- l'esclusione di spese dal patto di stabilità per la regione Friuli-Venezia Giulia (**comma 512**); per i **commi 513** (regolazione finanziarie Regione FVG) e **514** (fiscalità di vantaggio della Regione Sardegna) **aggiunti alla Camera, si rinvia ad una seguente sintesi**;
- l'assunzione di funzioni dello Stato da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta (**comma 515**). **Alla Camera il comma è stato modificato** nella parte del comma in cui si esclude il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali in relazione a determinati ambiti. La modifica specifica che l'esclusione opera anche in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario. Gli ambiti di intervento delle agenzie fiscali, già esclusi dal trasferimento di funzioni sono i seguenti: le disposizioni che riguardano tributi armonizzati; i contribuenti di grandi dimensioni; le attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario le procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria. **La Camera altresì ha inserito un periodo** allo stesso comma 515, prevedendo che con apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Secondo quanto stabilito nel comma 515 possono essere oggetto di trasferimento – ed assunzione dei relativi oneri – le funzioni concernenti le agenzie fiscali, ad esclusione di determinati ambiti elencati nella norma, le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile; i servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta; il Parco Nazionale dello Stelvio per le Province autonome di Trento e Bolzano. **Il comma 515 è stato infine modificato** nella parte concernente il trasferimento alla regione Valle d'Aosta dei servizi ferroviari di interesse locale. La modifica abroga l'ultimo periodo che confermava quanto disposto dall'art. 2, comma 6 del D.L. 126/2013, vale a dire che a decorrere dall'anno 2013 la Regione Valle d'Aosta è tenuta a provvedere al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società e che tali pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno. La disposizione, secondo quanto stabilito dallo stesso comma 6, avrebbe dovuto operare fino all'attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 194/2010, recante appunto norme di attuazione dello statuto speciale della regione in materia di trasporto ferroviario. Il citato articolo 2 regola tempi e modalità dell'attribuzione alla regione Valle d'Aosta di funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale;
- la possibilità di concordare la ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 516**);
- la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, (**comma 517**);

- vengono apportate modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti la competenza legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle due province autonome dei progetti a sostegno dei comuni confinanti (**commi 518-520**). **Alla Camera il comma 519 è stato modificato** prevedendo che l'abrogazione dei commi da 118 a 121 della legge finanziaria 2010 concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvenga a decorrere dal 30 giugno 2014. Il comma 519 modifica le disposizioni recate dalla legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 117-121), concernenti il finanziamento dei progetti a sostegno dei comuni confinanti, con riguardo alle procedure per la individuazione dei progetti da finanziare. In particolare inserisce il comma 117-*bis* con il quale viene dettata la nuova procedura per la individuazione dei progetti da finanziare e per le modalità di finanziamento e, conseguentemente, abroga i commi da 118 a 121 che contenevano la precedente disciplina, incentrata su un apposito organismo di indirizzo (ODI);
- le modalità di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato (tra cui l'IMU), in relazione ai comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 521**).

Articolo 1, comma 509

(Manovrabilità dell'addizionale Irpef regionale)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 509, che differisce al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell'addizionale Irpef da parte delle regioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011.

Articolo 513

(Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia)

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 513, al fine di incrementare l'aliquota della compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia al gettito dell'accisa sui tabacchi – stabilita all'articolo 49 dello statuto di autonomia (Legge costituzionale n. 1 del 1963) - dagli attuali 9 decimi a 9,19 decimi, a fronte di una riduzione di finanziamenti alla Regione per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, specificamente in misura pari alla somma di 2.375.977,00 euro annui per quanto riguarda il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c) della legge n. 244 del 2007 e in misura pari a 160.000,00 euro annui per quanto riguarda il finanziamento di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, entrambi provvedimenti legislativi inerenti la materia della medicina penitenziaria.

Si rammenta che l'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, prevede

che le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto - fra le quali è ricompreso l'articolo 49 in questione - possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Articolo 1, comma 514

(Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna)

La Camera ha introdotto il comma 514 che reca una modifica all'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale. Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 10 dello statuto, la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta, nonché modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione. Resta comunque ferma la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'art. 54, ultimo comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna prevede che le disposizioni del Titolo III - Finanze, demanio e patrimonio - dello Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

Articolo 1, comma 529

(Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 529, con il quale si dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, ed ove le "predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse" siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi della disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 (che dà attuazione alla direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo sul lavoro a tempo determinato), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

I profili di compatibilità di tale norma, potrebbero essere ritenuti da valutare alla luce del principio costituzionale, di cui all'articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale "agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso" e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere.

Articolo 1, comma 530

(Termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni)

Il **comma 530** differisce i termini attualmente previsti per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni indicate all'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010. **La Camera dei deputati ha modificato il comma** rispetto a quanto previsto nel testo originario (che differiva il termine per l'obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni dal 1° gennaio al 1° luglio 2014): la nuova formulazione introduce un termine intermedio al 30 giugno 2014 per l'esercizio associato di altre 3 funzioni fondamentali (ulteriori alle 3 il cui termine è scaduto il 1° gennaio 2013) e differisce il termine ultimo al 31 dicembre 2014 per le restanti funzioni (al riguardo, si può vedere quanto previsto dall'A.C. 1542-A - *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni* - attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera).

Articolo 1, comma 531

(Mezzi finanziari dell'ANAS)

Il comma 531, aggiunto dalla Camera, mira alla risoluzione del contenzioso in ordine ai mezzi finanziari dell'ANAS previsti dal relativo statuto (articolo 18, comma 1, del D.P.R. 242/1995 poi abrogato e sostituito dall'articolo 20, del D.P.R. 389/2001) ed in particolare i mezzi finanziari derivanti dai canoni dovuti per i passi carrai, per i quali l'articolo 55, comma 23, della legge 449/1997, prevede un adeguamento che ha generato il predetto contenzioso, per risolvere il quale è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo di lavoro fra i funzionari del medesimo Ministero, l'ANAS Spa e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 1, commi 532-545
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

I commi da 532 a 545 (in parte modificati e in taluni casi integrati durante l'esame presso la Camera) introducono alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro, di cui 275 milioni a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province (**commi 532-534, modificati dalla Camera, come si dirà**), nonché alle disposizioni relative al monitoraggio del rispetto del patto medesimo (**commi 538-539**).

La Camera dei deputati ha modificato il comma 533 al fine di precisare meglio il riferimento ai commi da 2 a 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, in base ai quali si determina il saldo-obiettivo dell'anno 2014 che può essere rideterminato dal Ministero dell'economia e finanze a fini correttivi.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 534 al fine di disporre la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata. La modifica prevede, altresì, il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. A tal fine, l'ANCI comunica al ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno. A tal fine, è stato introdotto il comma 6-bis all'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

E' inoltre disciplinata la decorrenza dell'assoggettamento alle regole del patto degli enti locali di nuova istituzione (**comma 540**).

Per l'anno 2014 è inoltre introdotta l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (**comma 535, sul quale la Camera** è intervenuta specificando le rispettive cifre per ciascuna categoria di enti locali: per 850 milioni di euro ai Comuni e per 150 milioni di euro alle Province). Il **comma 535** è stato modificato anche per prevedere l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei pagamenti in conto capitale delle province e dei comuni, nel limite di 1.000 milioni di euro. La modifica è volta a precisare che gli enti locali utilizzano tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto il comma 536, che assegna una quota pari a 10 milioni di euro del predetto importo per garantire spazi finanziari ai

comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, demandandone il riparto ad un decreto del MEF, d'intesa con la Conferenza Stato Città e autonomie locali.

Una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario è disposta in favore del comune di Campione d'Italia per le spese sostenute dal comune per ciascuno degli anni 2014-2016 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (**comma 537**).

Sono inoltre previste norme volte ad anticipare i termini per l'attivazione delle procedure relative ai c.d. "Patti di solidarietà" tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del **patto regionale verticale, anche incentivato**, ovvero al **Patto orizzontale nazionale**, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici (**commi 541-544**).

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 542 che interviene sull'applicazione della disciplina del patto regionale verticale incentivato per l'anno 2014, integrando a tal fine l'art. 1, comma 123, della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 542 prevede che, per l'anno 2014, la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni dalla norma citata (1.272 milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati, entro il 10 aprile 2014, da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

Il **comma 545** interviene, infine, sul sistema di premialità, modificando la procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e finanze con il quale si provvede alla riduzione degli obiettivi annuali di patto di tali enti, e delimitandone l'ambito di applicazione.

Articolo 1, comma 549

(Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale e controlli da parte della Corte dei Conti)

La Camera dei deputati ha modificato il comma 549 – che prevede l'intervento, su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali che non richiedono gli spazi finanziari o che non effettuino i pagamenti per almeno i 90% degli spazi richiesti – disponendo altresì che in caso

di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano a questi soggetti una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Si applicano, inoltre, in tali casi, le norme che dispongono che le somme oggetto delle sanzioni irrogate sono acquisite al bilancio dell'ente, nonché la pubblicità della pubblicazione delle sentenze di condanna.

Articolo 1, commi 550-555 e 557-562

(Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate)

I **commi da 550 a 562**, dettano una nuova disciplina (**commi 550-555**) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Essi inoltre (**commi 557-558**), sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante, e modificano (**comma 559**) alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in *house* sia sotto il profilo del patto di stabilità sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (**commi 560-562**) le disposizioni attualmente vigenti in materia

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche su questi temi, ed ha altresì **introdotto un comma 556** (in tema di affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale: *cfr.* la relativa sintesi)

E' stato modificato, in primo luogo, il comma 552, relativo ai criteri di determinazione – per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - dell'accantonamento cui sono tenute (ai sensi del **comma 551**) le amministrazioni locali facenti parte del nel conto economico della P.A., nel caso in cui le loro aziende, istituzioni o società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. La modifica, in particolare, precisa che gli accantonamenti si applicano a decorrere dall'anno 2015 ed introduce la previsione che qualora il risultato negativo di esercizio dei predetti soggetti sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella stessa misura prevista nell'ipotesi dalla lettera *b*) del **comma 552**, cioè nell'ipotesi in cui l'organismo partecipato dall'ente locale abbia registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo.

La Camera ha altresì modificato il comma 557, prevedendo che su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello venga stabilita la concreta applicazione dei vincoli alla retribuzione individuale e alla

retribuzione accessoria, introdotti dal medesimo comma per il personale delle società partecipate, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' stato, infine, modificato **il comma 559**, sostituendo la modifica del comma 5 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 - che sostanzialmente assoggetta le società affidatarie *in house* alle disposizioni relative ai rapporti finanziari tra ente locale e società da esso partecipate di cui ai commi 370-381 (nel testo approvato dal Senato, **ora 550-562**) della legge di stabilità in esame - con la sua abrogazione.

Articolo 1, comma 556

(Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

Il comma 556, aggiunto dalla Camera, interviene in materia di affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale. In particolare, il comma sopprime l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione del servizio delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Tale previsione è sostituita da un nuovo disposto secondo il quale le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (art. 5 e art. 8, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che tra le altre cose indicano anche limiti e condizioni per l'affidamento diretto) e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata (il 3 dicembre 2019 è il termine del periodo transitorio stabilito dal citato Regolamento prima della piena operatività della disciplina dallo stesso dettata in materia di affidamenti). L'esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale (modifica l'articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 422/1997).

Articolo 1, commi 563 - 568

(Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

La Camera dei deputati ha aggiunto i commi da 563 a 568, relativi alla mobilità di personale tra società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si segnala che le disposizioni in esame riproducono, in sostanza, quanto disposto dai commi da 2 a 7 dell'articolo 3 del D.L. n. 101/2013, poi soppressi dal Senato in sede di conversione in legge del decreto legge.

In particolare, il **comma 563** dispone che le società controllate direttamente o indirettamente dalle predette PP.AA., o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dal Decreto legislativo sul pubblico impiego (art. 31 D.Lgs. n. 165/2001) possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto sopra previsto non si applica alle società quotate (emittenti strumenti finanziari quotati) e alle società dalle stesse controllate. Il comma inoltre esclude che la mobilità possa comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. Si applica l'[articolo 2112 del codice civile](#), che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ma solo limitatamente ai commi primo e terzo.

Il **comma 564** dispone che gli enti controllanti le società di cui al comma 563 sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al precedente comma.

Il **comma 565** dispone che le società controllate dalle PP.AA. di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, sono tenute, in relazione alle esigenze funzionali, e in caso di spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti, ad inviare un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Nell'informativa deve essere individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedentario e tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano - ai fini dei vincoli economici alle nuove assunzioni - le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) ai sensi del quale le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

Il **comma 566** dispone che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale eccedentario nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. In tal caso si applica l'articolo 3, comma 19, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#)⁷, che prevede un fondo di solidarietà residuale.

⁷ Il testo del comma 19 citato è il seguente: "Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di

Il **comma 567** dispone che per la gestione delle eccedenze di personale delle società controllate, gli enti controllanti e le stesse società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali più rappresentative per realizzare forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo anche operanti fuori del territorio regionale ove ha sede la società interessata dalle eccedenze.

Il **comma 568** dispone, infine, che le società partecipate, al fine di favorire le forme di mobilità, possono farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30%) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società cedente a quella cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.

Articolo 1, comma 569

(Dismissione, cessazione degli effetti e liquidazione in denaro delle partecipazioni non strettamente necessarie alla pubblica amministrazione)

Il comma 569, aggiunto dalla Camera, proroga (*rectius*: differisce) il termine - di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007 - per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale termine - fissato dal predetto comma 29 in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011 - viene nuovamente fissato a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame (30 aprile 2014). La novella, inoltre, prevede che: decorsi i quattro mesi predetti (quindi dal 1° maggio 2014) la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro i dodici mesi successivi alla cessazione (quindi entro il 30 aprile 2015) la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, comma 2 cc.).

integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati."

Articolo 1, comma 571

(Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione)

Il comma 571, aggiunto dalla Camera delinea un procedimento di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Si dispone che il Governo si attivi, nel termine di 60 giorni dalla ricezione (ovvero 60 giorni dall'entrata in vigore della legge per le iniziative presentate prima) sulle iniziative presentate dalle Regioni nelle materie di: legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; giustizia di pace, istruzione, ambiente e beni culturali; l'attivazione è volta al raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, sulla base della quale l'autonomia differenziata è approvata con legge dello Stato, deliberata con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Articolo 1, comma 573

(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

Il comma 573, introdotto dalla Camera, integra le modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario.

In particolare, il comma 573 introduce la possibilità - limitata al solo esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del decreti legislativo n. 267/2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno.

In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Articolo 1, comma 575

(Riordino agevolazioni tributarie)

Il comma 575 è stato modificato dalla Camera. Il comma prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il

2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. A seguito della modifica apportata si prevede che nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione si debba tenere conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Articolo 1, comma 581

(Aumento imposta di bollo su conto titoli)

Il comma 581 è stato modificato dalla Camera. Il comma prevede anzitutto l'aumento dall'1,5 per mille al 2 per mille dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relativa a prodotti finanziari a decorrere dal 2014.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera alla nota 3-ter della tariffa, si abolisce dal 2014 la soglia minima di imposta (fissata nella misura di 34,20 euro). Si eleva, inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2014, da 5.000 a 14.000 euro l'ammontare massimo dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Articolo 1, commi 612-615

(Sospensione adempimenti e versamenti di tributi e contributi per l'isola di Lampedusa)

La Camera dei deputati ha inserito i commi da 612 a 615, che prorogano al 31 dicembre 2013 la sospensione per i residenti nell'isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi fino alla data di versamento. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, pagando gli interessi di dilazione, senza applicazione di sanzioni.

Le comunicazioni di irregolarità già inviate ai contribuenti sono inefficaci.

Articolo 1, commi 618-624

(Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo)

La Camera dei Deputati ha modificato i commi da 618 a 622 ed ha aggiunto i commi 623 e 624, ridisciplinando le modalità di definizione agevolata di somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. In particolare:

- si precisa che ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione (**comma 618**);
- sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti (**comma 619**);
- in luogo di un versamento rateale del *quantum* dovuto (il 50 per cento entro il 30 giugno 2014 ed il restante importo entro il 16 settembre 2014), si dispone il pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo entro il 28 febbraio 2014 (**comma 620**);
- si obbliga l'agente della riscossione, per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate a seguito della definizione agevolata, a trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento (**comma 621**); entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito (**comma 622**);
- al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione (**comma 623**);
- si precisa che la definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (**comma 624**).

Articolo, comma 629

(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 629 il quale sostituisce il comma 2 dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 385/1993. Il nuovo comma 2 in questione prevede che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Si stabilisce inoltre che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Articolo 1, comma 630
(Banche di credito cooperativo)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 630, disponendo - con una novella al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - che le banche di credito cooperativo aderiscano al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.

Articolo 1, commi 631-633
(Incremento della riduzione forfettaria della base imponibile ai fini IRPEF dei residenti a Campione d'Italia)

I **commi da 631 a 633** prevedono, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo - in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero - della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 631 e introdotto il comma 632. Il **nuovo comma 631** modifica l'articolo 188-*bis* del TUIR, al fine di disporre un incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfettaria del tasso di cambio di cui all'art. 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Il **comma 632** dispone che tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 1, commi 641-668
(La tassa sui rifiuti – TARI)

I **commi da 641 a 668**, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

Il **comma 641** definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il **comma 642** ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il **comma 643** esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

Il **comma 644** indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il **comma 645** individua - in via provvisoria - la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 448, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 646** conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

Il **comma 647** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

Il **comma 648** stabilisce che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla Tares, ai sensi del **comma 649**, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, era stato

specificato (nel secondo, terzo e quarto periodo): che per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento, che sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero e infine che non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive. **La Camera dei deputati ha modificato il comma 649** sostituendo il secondo e il terzo periodo e il quarto periodo con la previsione che si demanda ad un regolamento del comune la determinazione della Tari per i produttori di rifiuti speciali, ivi incluse eventuali riduzioni per la parte avviata al recupero.

Ai sensi del **comma 650** la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il **comma 651** stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato. In base al **comma 652**, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ai sensi del **nuovo comma 653**, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

La tassa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (**comma 654**), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 655**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

I **commi da 656 a 661** prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni

tariffarie. La TARI è quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente (**comma 656**). Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale (**comma 657**). Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (**comma 658**).

Il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo(**comma 659**), nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste (**comma 660**). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio (già introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 per l'anno 2013). In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Ai sensi del **comma 661** la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

I **commi da 662 a 665** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (**comma 663**). L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI (**comma 664**). Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal **comma 657** che costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.

Il **comma 666** fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

Il **comma 667** demanda ad un regolamento da emanarsi - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- ovvero di

- sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (**comma 668**), anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 1, comma 672
(TASI locazione finanziaria)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 672, ai sensi del quale in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per “durata del contratto di locazione finanziaria” si intende il periodo tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 1, comma 678
(Aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 678, ai sensi del quale per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille.

Articolo 1 comma 680
(Proroga termine per il versamento della c.d. mini IMU e della maggiorazione standard TARES)

La Camera dei deputati ha inserito il comma 680. In particolare, si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo. *Si osserva che la disposizione posticipa un termine disposto da un provvedimento (decreto-legge n. 133 del 2013) attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge (AS 1188).*

La norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione *standard* TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

Articolo 1, commi 682-706

(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)

I **commi da 682 a 706** individuano la disciplina generale dell'Imposta unica comunale (IUC), che - come chiarito dal comma 639 - si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:
 1. un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 2. la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il **comma 682** prevede che il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie).

Ai sensi del **comma 683**, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

I **commi 684 e 685 modificati dalla Camera** disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:

- deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un'unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;
- deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;
- ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
- anche nel caso in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, il termine per la dichiarazione è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

- deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria).

Restano ferme - ai fini della dichiarazione relativa alla TARI - le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (**comma 686**). Si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI (**comma 687**).

Quanto al versamento della TARI e della TASI, questo va effettuato (**comma 688 come modificato dalla Camera**) mediante il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Si affida direttamente ai comuni la determinazione del numero e delle scadenze di pagamento del tributo, che dovrà prevedere, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Si specifica infine che un decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze stabilirà le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del MEF.

Il **comma 689 come modificato dalla Camera** rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**comma 690**).

La Camera ha modificato il comma 691, attribuendo ai Comuni la facoltà di affidare la riscossione della TARI e della tariffa puntuale di misurazione dei rifiuti ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 il servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

Ai sensi del **comma 692**, spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

Il funzionario responsabile può inoltre:

- inviare questionari al contribuente;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni a personale debitamente autorizzato (**comma 693**).

I **commi da 694 a 700** disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione, e le relative sanzioni, prevedendo in particolare che:

- in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (**comma 694**);
- in caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (**comma 695**).
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (**comma 696**);
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (**comma 697**);
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (**comma 698**);
- le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (co. 696), l'infedele dichiarazione (co. 697) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (co. 698) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi (**comma 699**);
- viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale (**comma 700**).

Con una clausola di chiusura, il **comma 701** rimanda, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)⁸.

⁸ Si ricorda, in estrema sintesi, che con tali disposizioni sono stati disciplinati modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza; requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali; termini per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali; termini per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti; misura degli interessi sui rimborsi di imposta; arrotondamento del versamento di tributi locali; modalità di compensazione di tributi locali; soglie minime per l'esigibilità di tributi locali; proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera; comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.

Il **comma 702** fa salva l'applicazione del già citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, mentre il **comma 703** fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Il **comma 704** abroga l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con cui è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); conseguentemente, il **comma 705** ribadisce che le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell'attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Infine, il **comma 706** ribadisce la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge finanziaria 2007, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 1, commi 707-721 *(Disposizioni in materia di IMU)*

I **commi da 707 a 721** completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell'IMU.

Più in dettaglio, il **comma 707** reca una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale. **Alla Camera il comma 707 è stato modificato**, abbassando da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La Camera dei deputati ha inserito i commi da 708 a 711, i quali: esentano dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale (**comma 708**); quantificano l'onere derivante dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali e dall'abbassamento del moltiplicatore per i terreni agricoli in 116,5 milioni di euro annui dal 2014 (**comma 709**); innalza dal 5 al 15 per cento la misura della riduzione (disposta dalla legge di stabilità 2013), decorrente dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura (**comma 710**); dispone le modalità di ristoro ai comuni del minor gettito derivante da dette agevolazioni. In particolare, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si attribuisce un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, stabilendo altresì le procedure dei riparto (che avverrà in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle

finanze del MEF); per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione di detto minor gettito avverrà attraverso un minor accantonamento, per l'importo di 5,8 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (**comma 711**).

Il **comma 712** reca disposizioni concernenti il gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I **commi da 713 a 715** intervengono sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. I **commi 715 e 716** prevedono che l'IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in particolare, è deducibile dal reddito di impresa e reddito derivante da arti e professioni) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il **comma 717** sottopone a IRPEF, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria. Tali modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 718**).

I **commi da 719 a 721** precisano la disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell'IMU, in particolare per gli enti non commerciali.

Articolo 1, comma 722-727 *(Erronei versamenti IMU)*

I **commi da 722 a 727** disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l'anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa).

Più in dettaglio, il **comma 722** disciplina le conseguenze dell'erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il **comma 723** specifica che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di detto riversamento.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 723 prevedendo che le regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato secondo l'ente interessato (in luogo dell'unica regolazione in sede di fondo di solidarietà

comunale precedentemente prevista). In particolare dette regolazioni, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il successivo **comma 724** disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, in tale caso l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007).

Il **comma 725 modificato dalla Camera** disciplina, dall'anno di imposta 2012 l'ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune. Anche in tale ipotesi, a seguito delle modifiche apportate, si prevede che le regolazioni tra i livelli di governo avvengano in modo differenziato: per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La procedura di rimborso di cui al comma 724 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune (**comma 726**) e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento.

Infine il **comma 727 modificato dalla Camera** dispone che nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Le relative regolazioni tra i livelli di governo - secondo quanto previsto con le modifiche apportate - devono avvenire in modo differenziato: per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, avverranno in sede di fondo di solidarietà comunale; per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno effettuate accantonando i relativi importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Articolo 1, comma 728

(Insufficiente versamento della seconda rata IMU)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 728 il quale dispone che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della

seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Articolo 1, commi 729-731
(Fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 729** sostituisce il comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento particolare alle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale (istituito in ragione della nuova disciplina dell'imposta), che - in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dallo stesso comma 380 - rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei bilanci dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione. **La Camera dei deputati ha modificato il comma 729**, anzitutto sopprimendo i riferimenti alla disciplina del Fondo relativa all'anno 2014, che risulta ora contenuta al successivo comma 730 (che a tal fine inserisce un nuovo comma 380-ter nell'articolo 1 della legge n. 228/2012); viene comunque confermata l'entità dello stanziamento del Fondo di solidarietà per gli anni 2014 e successivi indicata nella lettera *b*) del comma 380.

La Camera ha altresì aggiunto i commi 730 e 731. Il **comma 730** prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923 euro per gli anni 2015 e successivi; esso riporta inoltre quanto già previsto relativamente alla attribuzione - con D.P.C.M. - del 10% del fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; tale 10% opera con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario. Si modificano altresì le modalità e i tempi per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale viene ripartito lo spazio finanziario disponibile per ciascun comune, prevedendo che esso sia adottato entro il 30 aprile 2014 e previo accordo della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Viene inoltre introdotta la previsione che lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014. La Camera ha altresì introdotto alcune specifiche destinazioni nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, ed in particolare:

- una quota non inferiore a 30 milioni, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio delle funzioni in forma associata;
- una quota non inferiore a 30 milioni (anche essa - *presumibilmente* - per il medesimo triennio) ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Infine, **il comma 731** (che riporta quanto già contenuto nella lettera *b*) del comma 380 nel testo originario) attribuisce per l'anno 2014 ai comuni un contributo di 500 milioni di euro di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

Articolo 1, commi 732-734

(Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi)

La Camera dei deputati ha aggiunto i commi da 732 a 734.

In, particolare il **comma 732** consente la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i 60 giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero, in caso di versamento rateizzato, dell'ultima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima (**comma 733**).

Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014.

Il comma 734 prevede che il Magistrato delle Acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di stabilità, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. I canoni definiti nelle concessioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 restano definitivi fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 1, comma 735

(Limiti all'indebitamento per gli enti locali)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 735, il quale interviene sui limiti all'indebitamento degli enti locali, di cui all'art. 204, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), rendendoli meno stringenti a decorrere dall'anno 2014.

In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 204 amplia i limiti attualmente fissati dal TUEL, portando dal 6 all'8 per cento il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi, come risultante dall'accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l'ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito) e spese correnti dell'ente, che costituisce il limite per l'assunzione di nuovi mutui e di altre forme di finanziamento da parte dell'ente locale.

Inoltre, la nuova formulazione non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all'indebitamento per le comunità montane e per gli enti locali di nuova istituzione.

Articolo 1, comma 736

(Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 736, che esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal novero dei tributi per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 1, comma 737

(Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 737, che prevede che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

Detta disposizione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Articolo 1, commi 738-743

(Fondi speciali e Tabelle - Prospetto di copertura)

Il **comma 738** dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati

nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. **La Camera dei deputati ha apportato modifiche che hanno rideterminato gli accantonamenti della Tabella A** in 69,2 milioni per il 2014, 75 milioni per il 2015 e 67,4 milioni per il 2016; in **Tabella B** gli importi sono rideterminati in 63 milioni per il 2014, 217,4 milioni per il 2015 e 392,4 milioni per il 2016.

Il **comma 739** reca l'approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile. In seguito a **modifiche apportate dalla Camera**, gli stanziamenti complessivi di competenza in **Tabella C** ammontano a 6.723,5 milioni per il 2014, 3.757,7 milioni per il 2015 e 3.715,8 milioni per il 2016.

La Camera ha inserito un nuovo comma 740 recante una riduzione (1 milione per il 2014, 3 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 741** reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, esposte per programma e missione. Il **comma 742** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2014, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E. La tabella non ha subito modifiche durante l'esame alla Camera.

Il **comma 743** dispone in merito alla copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, degli oneri correnti recati dal disegno di legge di stabilità per il 2014 in esame, secondo le modalità indicate nell'apposito prospetto.

Articolo 1, comma 747

(Immobili nella disponibilità dell'agenzia del demanio)

La Camera ha inserito il comma 747 il quale, modificando l'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del D.L. n. 98/2011 precisa che gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione che non possono essere oggetto di conferimento ai fondi immobiliari rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società. Alla società Difesa Servizi S.p.A si applicano comunque le disposizioni relative alla riduzione di spesa delle società pubbliche di cui all'articolo 4 del D.L. n. 95 del 2012, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14 (composizione e compensi del consiglio di amministrazione, limiti alle assunzioni e ai compensi del personale, responsabilità dei dirigenti in caso di inosservanza delle suddette norme, divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio).

Articolo 1, comma 748
(Servizi di pulizia nelle scuole)

Il comma 748 è stato introdotto dalla Camera. Esso dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara Consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto legge n.69/2013 (ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche). Infine, si prevede che il Governo attivi, entro il 31 gennaio 2014, un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni Consip.

Articolo 1, comma 17 testo del Senato - soppresso
(Abolizione dello spesometro per i produttori agricoli esonerati da dichiarazione IVA)

Il comma 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 46 testo del Senato - soppresso
(Risorse destinate alla S.S. 372 Telesina e al collegamento autostradale Termoli-S. Vittore)

Il comma 46 del testo del Senato è stato soppresso dalla Camera.

Articolo 1, comma 150 testo del Senato - soppresso
(Clausola di neutralità finanziaria/abrogazione della legge 155/2003)

Il comma è stato soppresso dalla Camera (si veda, al riguardo, la sintesi relativa all'art. 1, commi 236-240).

TAVOLA DI RAFFRONTO

AVVERTENZA ALLA TAVOLA DI RAFFRONTO

La seguente *tavola di raffronto* consente di correlare la numerazione dei commi secondo l'A.S. 1120-B con la numerazione dell'A.C. 1865-A, comprensivo dei commi *-bis*, *-ter*, *etc.* (su cui il Governo ha posto la fiducia).

Gli unici testi ufficiali sono i documenti parlamentari disponibili sui siti web delle Camere.

Poiché il testo del *dossier* è limitato alle modifiche apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato, l'argomento nell'ultima colonna di destra è stato indicato solo per i commi (o gruppi di commi) modificati e non per quelli immutati che sono evidenziati in giallo (in grigio per le versioni B/N).

Si rinvia alla citata Avvertenza al *dossier* per le ulteriori caratteristiche della presente documentazione.

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	1	1	
	2	2	
	3	3	
	4	4	
	4 bis	5	<i>(Trasferimenti ad INPS ed ex INPDAP)</i>
	5	6	
	5 bis	7	<i>(Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio)</i>
	5 ter	8	<i>(Ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al ciclo di programmazione 2014-2020)</i>
	5 quater	9	
	5 quinquies	10	
	5 sexies	11	
	5 septies	12	<i>(Finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione all'area SIN di Brindisi)</i>
	6	13	<i>(Fondi per programma "Aree interne del Paese")</i>
	7	14	
	8	15	
	8 bis	16	
	9	17	
	9 bis	18	<i>(Assunzioni di personale presso le strutture preposte al monitoraggio e al controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei)</i>
	9 ter	19	
	9 quater	20	
	9 quinquies	21	<i>(Benefici a favore dei call center per la stabilizzazione di lavoratori a progetto)</i>
	9 sexies	22	
	10	23	
	10 bis	24	<i>(Assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato)</i>
	11	25	
	12	26	
	13	27	
	13 bis	28	<i>(Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese)</i>
	14	29	<i>(Fondo credito all'esportazione)</i>
	15	30	<i>(Fondo settore aeronautico)</i>
17 soppresso	16	31	
	17 bis	32	<i>(Terreni demaniali agricoli)</i>
	17 ter	33	<i>(Acquisto servizi on line da soggetti titolari di una partita IVA italiana)</i>

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	18	34	
	19	35	
	20	36	<i>(Determinazione acconti imposte sui redditi per imprese agricole)</i>
	21	37	
	22	38	
	23	39	<i>(Programmi industriali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma)</i>
	24	40	
	25	41	<i>(Programma TETRA per le forze di polizia)</i>
	26	42	
	26 bis	43	<i>(Contributi all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici)</i>
	27	44	
	28	45	
	29	46	
	30	47	
	31	48	<i>(Finanziamenti alle imprese)</i>
	31 bis	49	<i>(Contrasto evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative)</i>
	31 ter	50	<i>(Canoni locazione divieto uso contante)</i>
	31 quater	51	<i>(Utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose)</i>
	31 quinquies	52	<i>(Garanzia di Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti per l'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche)</i>
	32	53	
	33	54	
	33 bis	55	<i>(Patrimonializzazione dei Confidi)</i>
	33 ter	56	
	33 quater	57	
	33 quinquies	58	<i>(Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)</i>
	33 sexies	59	
	33 septies	60	<i>(Decadenza dei contributi in caso di delocalizzazione di imprese con conseguente riduzione del personale)</i>
	33 octies	61	
	34	62	
	35	63	
	36	64	
	37	65	<i>(Obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati)</i>
	38	66	
	39	67	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	40	68	
	41	69	
	42	70	<i>(Ulteriori interventi finanziabili nel Programma ANAS relativo a ponti, viadotti e gallerie)</i>
	43	71	
	43 bis	72	<i>(Verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale)</i>
	44	73	
46 soppresso	45	74	
	46 bis	75	<i>(Collegamento "Termoli-San Vittore)</i>
	47	76	
	47 bis	77	<i>(Acquisto unità navali e altri interventi nell'area dello Stretto di Messina)</i>
	47 ter	78	<i>(Altri interventi nell'area dello Stretto di Messina)</i>
	48	79	
	49	80	
	49 bis	81	<i>(Studio di fattibilità per l'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina)</i>
	49 ter	82	<i>(Studio di fattibilità per l'offerta trasportistica nell'area dello Stretto di Messina)</i>
	50	83	<i>(Rinnovo veicoli trasporto pubblico locale)</i>
	50 bis	84	<i>(Costi standard dei servizi di TPL)</i>
	50 ter	85	<i>(Ripartizione risorse statali TPL)</i>
	50 quater	86	<i>(Apparati di telecomunicazioni)</i>
	50 quinquies	87	<i>(Trasformazione elettrica dei veicoli)</i>
	51	88	<i>(Revoche di risorse e loro destinazione prioritaria a metrotranvia di Padova)</i>
	52	89	
	52 bis	90	<i>(Piattaforma logistica nazionale)</i>
	53	91	
	54	92	
	55	93	
	56	94	
	56 bis	95	<i>(Prestazioni di trasporto-Termini)</i>
	57	96	
	58	97	
	58 bis	98	<i>(Pagamento servizi di parcheggio, bike sharing, e di accesso ad aree a traffico limitato)</i>
	59	99	
	59 bis	100	<i>(Monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche)</i>

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	60	101	
	60 bis	102	<i>(Personale delle Forze di polizia)</i>
	60 ter	103	
	60 quater	104	
	61	105	
	62	106	<i>(Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali)</i>
	63	107	
	63 bis	108	<i>(Agenzie e imprese di fornitura di lavoro portuale)</i>
	64	109	
	65	110	
	66	111	<i>(Interventi contro il dissesto idrogeologico)</i>
	67	112	
	68	113	
	68 bis	114	<i>(Contributo reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi)</i>
	69	115	
	69 bis	116	<i>(Stanziamanti per aree marine protette e istituzione di nuove aree marine)</i>
	69 ter	117	
	70	118	<i>(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)</i>
	70 bis	119	<i>(Servizi sanitari nella Regione Sardegna)</i>
	70 ter	120	<i>(Interventi per i territori colpiti da calamità dal 2009)</i>
	70 quater	121	
	71	122	
	72	123	<i>(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)</i>
	73	124	
	74	125	<i>(Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas)</i>
	75	126	
	76	127	<i>(Incremento detrazioni per lavoro dipendente)</i>
	77	128	
	78	129	
	79	130	
	79 bis	131	<i>(Benefici a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)</i>
	80	132	
	81	133	
	82	134	
	83	135	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	84	136	
	85	137	
	86	138	
	87	139	<i>(Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie)</i>
	88	140	
	89	141	
	90	142	
	91	143	
	92	144	
	93	145	
	94	146	
	95	147	
	95 bis	148	<i>(Trasferimento quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia)</i>
	95 ter	149	<i>(Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale)</i>
	96	150	
	97	151	<i>(Affrancamento maggiori valori contabili)</i>
	98	152	
	99	153	<i>(Remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica)</i>
	100	154	<i>(Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità)</i>
	100 bis	155	<i>(Proroga termini decadenza impianti energetici)</i>
	101	156	
	102	157	
	103	158	
	104	159	<i>(Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti)</i>
	105	160	
	106	161	
	107	162	
	108	163	
	109	164	
	110	165	
	111	166	
	112	167	
	113	168	
	114	169	
	115	170	
	116	171	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	117	172	
	117 bis	173	<i>(Disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)</i>
	118	174	
	118 bis	175	<i>(Franchigia imposta sul reddito per i lavoratori frontalieri)</i>
	119	176	
	119 bis	177	<i>(Società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ad essa)</i>
	119 ter	178	
	119 quater	179	<i>(Assegnazioni di maggiori entrate al FISPE)</i>
	120	180	
	121	181	
	121 bis	182	<i>(Interventi a favore della regione Sardegna a fronte degli eventi alluvionali del mese di novembre 2013)</i>
	122	183	
	123	184	<i>(Cassa integrazione settore pesca)</i>
	123 bis	185	<i>(Fondi relativi agli ammortizzatori sociali per particolari categorie e settori)</i>
	123 ter	186	<i>(Contratti di solidarietà)</i>
	123 quater	187	<i>(Incentivi per favorire l'occupazione)</i>
	124	188	
	124 bis	189	<i>(Funzioni della Commissione bicamerale enti di previdenza)</i>
	125	190	
	126	191	<i>(Deroghe in materia pensionistica)</i>
	126 bis	192	<i>(Contributo triennale in favore di ANMIL ONLUS)</i>
	127	193	<i>(Deroghe in materia pensionistica)</i>
	127 bis	194	
	127 ter	195	
	127 quater	196	
	127 quinquies	197	
	127 sexies	198	
	128	199	
	129	200	
	129 bis	201	<i>(Fondo per i nuovi nati)</i>
	130	202	
	130 bis	203	<i>(Fondo per interventi di emergenza umanitaria nel territorio nazionale)</i>
	130 ter	204	<i>(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)</i>
	131	205	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	131 bis	206	<i>(Ulteriore utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per interventi su immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica)</i>
	132	207	<i>(Lavoratori socialmente utili)</i>
	132 bis	208	
	132 ter	209	
	132 quater	210	
	132 quinquies	211	
	132 sexies	212	
	132 septies	213	<i>(Stabilizzazione contratti di lavoro regioni statuto speciale)</i>
	132 octies	214	<i>(Lavoratori socialmente utili)</i>
	132 novies	215	<i>(Istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro e sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione)</i>
	133	216	<i>(Carta acquisti)</i>
	134	217	
	134 bis	218	<i>(Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)</i>
	135	219	<i>(Misure in favore di giovani e disoccupati)</i>
	136	220	
	136 bis	221	<i>(Autorizzazione di spesa triennale in favore dell'Istituto Gaslini di Genova)</i>
	137	222	<i>(Assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero)</i>
	138	223	
	139	224	<i>(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)</i>
	140	225	
	140 bis	226	<i>(Criteri di calcolo della misura dei ripiani a carico delle aziende farmaceutiche e Farmaci orfani)</i>
	141	227	
	141 bis	228	<i>(Criteri di calcolo della misura dei ripiani a carico delle aziende farmaceutiche e Farmaci orfani)</i>
	142	229	<i>(Screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie)</i>
	143	230	
	144	231	<i>(Anagrafe nazionale degli assistiti)</i>
	145	232	
	145 bis	233	<i>(Assistenza sanitaria al personale navigante, riparto quota premiale tra le regioni, anticipazione liquidità alla Croce Rossa)</i>
	145 ter	234	
	145 quater	235	
	146	236	<i>(Raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del</i>
	147	237	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	148	238	<i>settore alimentare)</i>
	149	239	
150 soppresso	151	240	
	152	241	
	153	242	
	154	243	
	155	244	
	156	245	
	156 bis	246	<i>(Contratto di partenariato 2014/2020)</i>
	157	247	
	158	248	
	159	249	
	160	250	
	161	251	<i>(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica)</i>
	162	252	
	162 bis	253	<i>(Azioni di pace)</i>
	163	254	
	163 bis	255	<i>(Ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e copertura delle spese obbligatorie nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo)</i>
	164	256	<i>(Ricostruzione sisma Calabria e Basilicata 2012 (Pollino))</i>
	165	257	
	165 bis	258	<i>(Risorse per i collegi universitari legalmente riconosciuti)</i>
	165 ter	259	<i>(Risorse per le borse di studio universitarie)</i>
	166	260	
	167	261	
	167 bis	262	<i>(Emittenza radiotelevisiva locale)</i>
	168	263	<i>(Flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato)</i>
	169	264	<i>(Impiego forze armate per vigilanza sul territorio)</i>
	169 bis	265	<i>(Personale delle Forze di polizia per le operazioni di controllo del territorio Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica (DL282/2004, art.10, c. 5))</i>
	170	266	
	171	267	
	171 bis	268	<i>(Personale del Garante per la protezione dei dati personali)</i>
	171 ter	269	
	172	270	
	173	271	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	173 bis	272	<i>(Celebrazioni del 70° Anniversario della resistenza e della Guerra di Liberazione)</i>
	174	273	<i>(Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE)</i>
	175	274	
	176	275	
	177	276	
	177 bis	277	<i>(Biblioteca ciechi Regina Margherita)</i>
	178	278	
	178 bis	279	<i>(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)</i>
	178 ter	280	
	178 quater	281	<i>Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP</i>
	178 quinquies	282	
	178 sexies	283	
	178 septies	284	
	178 octies	285	<i>(Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica (DL282/2004, art.10,c. 5))</i>
	179	286	
	180	287	
	181	288	
	181 bis	289	<i>(Nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello)</i>
	182	290	
	183	291	
	184	292	
	185	293	<i>(Fondo bieticolo saccarifero)</i>
	186	294	
	187	295	
	188	296	
	189	297	
	190	298	
	190 bis	299	<i>(Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano)</i>
	190 ter	300	<i>(Contributo alla Fondazione Centro di documentazione ebraica)</i>
	190 quater	301	<i>(Contributo alla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e alla Fondazione Centro di documentazione ebraica)</i>
	191	302	<i>(Fondo finanziamento esigenze indifferibili)</i>
	192	303	<i>(Impianti sportivi)</i>
	192 bis	304	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	192 ter	305	
	193	306	
	193 bis	307	<i>(Risorse per i Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014)</i>
	194	308	
	195	309	
	196	310	<i>(Normattiva ex-leges)</i>
	197	311	
	198	312	
	198 bis	313	
	199	314	
	200	315	
	200 bis	316	<i>(Trattamento economico dei membri del Governo)</i>
	200 ter	317	<i>(Trattamento di missione per attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)</i>
	201	318	
	202	319	<i>(Disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economica nell'isola di Lampedusa)</i>
	203	320	
	204	321	
	204 bis	322	<i>(Partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica)</i>
	204 ter	323	<i>(Personale in posizione di comando presso co.ssiione garanzia sciopero nei pubblici servizi)</i>
	204 quater	324	<i>(Agevolazioni fiscali per reti e consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia)</i>
	205	325	
	206	326	
	207	327	
	207 bis	328	<i>(Risorse per l'Orchestra "I virtuosi italiani" di Verona)</i>
	208	329	
	209	330	
	210	331	
	210 bis	332	<i>(Anticipazioni di liquidità nei confronti della Società EUR S.p.A.)</i>
	210 ter	333	
	211	334	
	212	335	
	213	336	
	214	337	
	215	338	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMUNI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	216	339	
	216 bis	340	<i>(Impiego dei medici per il controllo delle assenze dei lavoratori per malattia)</i>
	216 ter	341	
	217	342	
	217 bis	343	<i>(Centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)</i>
	218	344	<i>(Assunzioni in magistratura, progetti formativi tirocinanti presso gli uffici giudiziari, incentivazione personale amministrativo Ministero della giustizia)</i>
	219	345	
	220	346	<i>(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali)</i>
	221	347	
	222	348	
	223	349	
	224	350	
	225	351	
	225 bis	352	<i>(Riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani)</i>
	226	353	
	227	354	
	228	355	<i>(Deroghe al patto di stabilità interno per le Regioni colpite dal sisma del maggio 2012)</i>
	229	356	
	230	357	
	231	358	
	232	359	
	233	360	
	233 bis	361	<i>(Generi caseari in Emilia)</i>
	233 ter	362	<i>(Beni culturali delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)</i>
	233 quater	363	<i>(Interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)</i>
	233 quinquies	364	
	234	365	
	235	366	
	236	367	
	237	368	
	238	369	
	239	370	
	240	371	
	241	372	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	242	373	
	243	374	
	244	375	<i>(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione dei pubblici per le spese sostenute dai partiti politici)</i>
	245	376	
	246	377	
	247	378	
	248	379	<i>(Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)</i>
	249	380	
	250	381	
	251	382	
	252	383	<i>(Riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali e premi per le pubblicazioni di elevato valore culturale)</i>
	252 bis	384	
	253	385	
	253 bis	386	<i>(Risorse per il progetto di Orchestra del Mediterraneo presso il Teatro San Carlo)</i>
	254	387	
	254 bis	388	<i>(Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche)</i>
	254 ter	389	
	255	390	
	256	391	
	256 bis	392	<i>(Determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà dal comune)</i>
	257	393	
	258	394	
	258 bis	395	<i>(Compensi dei dirigenti del Grande Progetto Pompei)</i>
	259	396	<i>(Risparmi di spesa sugli investimenti pluriennali per la difesa nazionale)</i>
	260	397	
	261	398	
	262	399	
	263	400	
	264	401	
	265	402	<i>(Procedure per il pagamento delle competenze al personale delle Forze di polizia e delle FFAA e per l'accertamento delle presenze delle Forze di polizia)</i>
	265 bis	403	
	266	404	
	267	405	
	268	406	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	269	407	
	270	408	
	271	409	
	271 bis	410	<i>(Proroga commissario liquidatore del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali)</i>
	271 ter	411	
	271 quater	412	
	272	413	
	273	414	
	274	415	
	275	416	<i>(Misure finanziarie compensative tra le Authorities)</i>
	276	417	
	277	418	
	278	419	
	279	420	
	280	421	
	281	422	
	282	423	
	282 bis	424	<i>(Finanziamento formazione specialistica dei medici)</i>
	283	425	
	284	426	
	285	427	<i>(Spending review per la spesa dello Stato e degli enti territoriali - unificazione degli archivi dei veicoli)</i>
	286	428	
	287	429	
	288	430	
	288 bis	431	<i>(Destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale)</i>
	288 ter	432	
	288 quater	433	
	288 quinquies	434	
	288 sexies	435	
	288 septies	436	<i>(Attività di spending review)</i>
	288 octies	437	
	289	438	<i>(Riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese)</i>
	290	439	<i>(Riduzione spesa per consumi intermedi)</i>
	290 bis	440	<i>(Commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo)</i>
	291	441	
	292	442	
	293	443	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	294	444	
	295	445	
	296	446	
	297	447	
	298	448	
	299	449	
	300	450	
	300 bis	451	<i>(Proventi parcheggi a pagamento)</i>
	301	452	
	302	453	
	303	454	
	304	455	
	305	456	
	306	457	
	306 bis	458	<i>(Soppressione assegni ad personam riassorbibili)</i>
	306 ter	459	
	307	460	
	307 bis	461	<i>(Mobilità dei professori universitari e ricercatori)</i>
	308	462	
	308 bis	463	<i>(Dirigenti Agenzie fiscali)</i>
	309	464	<i>(Assunzioni nel Comparto vigili del fuoco)</i>
	309 bis	465	
	309 ter	466	<i>(Rifinanziamento del Fondo perequativo destinato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>
	309 quater	467	<i>(Fondi per il personale dei Vigili del fuoco)</i>
	310	468	
	310 bis	469	<i>(Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e copertura finanziaria)</i>
	310 ter	470	
	311	471	
	312	472	
	313	473	
	314	474	
	315	475	
	316	476	
	317	477	
	317 bis	478	<i>(Dipendenti Buonitalia)</i>
	318	479	
	319	480	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	320	481	
	321	482	
	322	483	<i>(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)</i>
	323	484	
	324	485	
	325	486	<i>(Contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato)</i>
	325 bis	487	
	326	488	
	326 bis	489	<i>(Limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici e trattamenti relativi a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni)</i>
	326 ter	490	<i>(Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)</i>
	326 quater	491	<i>(aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS)</i>
	326 quinquies	492	<i>(Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE))</i>
	327	493	
	327 bis	494	<i>(Assegno vitalizio per superstiti invalidi per atto terroristico)</i>
	327 ter	495	
	328	496	<i>(Modifica al Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome; ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica)</i>
	329	497	
	330	498	
	331	499	
	332	500	
	332 bis	501	
	332 ter	502	<i>(Patto di stabilità interno: modifiche alla disciplina sanzionatoria)</i>
	332 quater	503	
	333	504	
	334	505	
	334 bis	506	<i>(Patto regionale verticale)</i>
	334 ter	507	<i>(Patto di stabilità interno: modifiche alla disciplina sanzionatoria)</i>
	335	508	<i>(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i>
	335 bis	509	<i>(Manovrabilità aggiuntiva regionale IRPEF)</i>
	336	510	<i>(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i>
	337	511	
	338	512	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMUNI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	338 bis	513	<i>(Regolazioni finanziarie con la Regione Friuli-Venezia Giulia)</i>
	338 ter	514	<i>(Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna)</i>
	339	515	<i>(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i>
	340	516	
	341	517	
	342	518	
	343	519	
	344	520	
	345	521	
	346	522	
	347	523	
	348	524	
	349	525	
	350	526	
	351	527	
	352	528	
	352 bis	529	<i>(Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni)</i>
	353	530	<i>(Termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni)</i>
	353 bis	531	<i>(Mezzi finanziari dell'AMA)</i>
	354	532	<i>(Patto di stabilità interno degli enti locali)</i>
	355	533	
	356	534	
	357	535	
	357 bis	536	
	358	537	
	359	538	
	360	539	
	361	540	
	362	541	
	362 bis	542	
	363	543	
	364	544	
	365	545	
	366	546	
	367	547	
	368	548	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	369	549	<i>(Esclusione dal patto di stabilità interno 2014 degli enti territoriali dei pagamenti per debiti in conto capitale e controlli da parte della Corte dei Conti)</i>
	370	550	<i>(Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate)</i>
	371	551	
	372	552	
	373	553	
	374	554	
	375	555	
	375 bis	556	<i>(Affidamento di servizi di trasporto regionale e locale)</i>
	376	557	<i>(Nuova disciplina sui rapporti finanziari e sul contenimento dei costi del personale tra amministrazioni locali e società partecipate)</i>
	377	558	
	378	559	
	379	560	
	380	561	
	381	562	
	381 bis	563	<i>(Mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni)</i>
	381 ter	564	
	381 quater	565	
	381 quinquies	566	
	381 sexies	567	
	381 septies	568	<i>(Dismissione da parte di pubbliche amministrazioni di partecipazioni vietate proroga termine)</i>
	381 octies	569	
	382	570	
	382 bis	571	<i>(Iniziative delle regioni ordinarie ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione)</i>
	383	572	
	383 bis	573	<i>(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)</i>
	384	574	
	385	575	<i>(Riordino agevolazioni tributarie)</i>
	386	576	
	387	577	
	388	578	
	389	579	
	390	580	
	391	581	<i>(Aumento imposta di bollo su conto titoli e imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari)</i>
	392	582	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	393	583	
	394	584	
	395	585	
	396	586	
	397	587	
	398	588	
	399	589	
	400	590	
	401	591	
	402	592	
	403	593	
	404	594	
	405	595	
	406	596	
	407	597	
	408	598	
	409	599	
	410	600	
	411	601	
	412	602	
	413	603	
	414	604	
	415	605	
	416	606	
	417	607	
	418	608	
	419	609	
	420	610	
	421	611	
	421 bis	612	<i>(Sospensione adempimenti e versamenti tributi e contributi per l'isola di Lampedusa)</i>
	421 ter	613	
	421 quater	614	
	421 quinquies	615	
	422	616	
	423	617	
	424	618	<i>(Estinzione agevolata di carichi affidati agli agenti della riscossione)</i>
	425	619	
	426	620	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	427	621	
	428	622	
	428 bis	623	
	428 ter	624	
	429	625	
	430	626	
	431	627	
	432	628	
	432 bis	629	<i>(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)</i>
	432 ter	630	<i>(Banche di credito cooperativo)</i>
	433	631	
	433 bis	632	<i>(IRPEF residenti campione d'Italia)</i>
	434	633	
	435	634	
	436	635	
	437	636	
	438	637	
	439	638	
	440	639	
	441	640	
	442	641	
	443	642	
	444	643	
	445	644	
	446	645	
	447	646	
	448	647	
	449	648	
	450	649	
	451	650	<i>(La tassa sui rifiuti - TARI)</i>
	452	651	
	453	652	
	454	653	
	455	654	
	456	655	
	457	656	
	458	657	
	459	658	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	460	659	
	461	660	
	462	661	
	463	662	
	464	663	
	465	664	
	466	665	
	467	666	
	468	667	
	469	668	
	470	669	
	471	670	
	472	671	
	472 bis	672	<i>(TASI)</i>
	473	673	
	474	674	
	475	675	
	476	676	
	477	677	
	477 bis	678	<i>(TASI (aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale))</i>
	478	679	
	478 bis	680	<i>(Proroga termine per il versamento della maggiorazione standard TARES)</i>
	479	681	
	480	682	
	481	683	
	482	684	
	483	685	
	484	686	
	485	687	
	486	688	
	487	689	<i>(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)</i>
	488	690	
	489	691	
	490	692	
	491	693	
	492	694	
	493	695	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	494	696	
	495	697	
	496	698	
	497	699	
	498	700	
	499	701	
	500	702	
	501	703	
	502	704	
	503	705	
	504	706	
	505	707	
	505 bis	708	
	505 ter	709	
	505 quater	710	
	505 quinquies	711	
	506	712	
	507	713	
	508	714	
	509	715	
	510	716	
	511	717	
	512	718	
	513	719	
	514	720	
	515	721	
	516	722	<i>(Erronei versamenti IMU)</i>
	517	723	
	518	724	
	519	725	
	520	726	
	521	727	<i>(Versamenti IMU)</i>
	521 bis	728	
	522	729	<i>(Fondo di solidarietà comunale)</i>
	522 bis	730	
	522 ter	731	
	522 quater	732	<i>Definizione procedimenti pendenti su canoni demaniali marittimi Magistrato della acque di Venezia)</i>
	522 quinquies	733	

TAVOLA DI RAFFRONTO

NUMERAZIONE DI COMMI SOPPRESSI	VECCHIA NUMERAZIONE A.C. 1865-A	RINUMERAZIONE INFORMALE E CONTINUA	ARGOMENTO
	522 sexies	734	
	522 septies	735	<i>(Limiti all'indebitamento per gli enti locali)</i>
	522 octies	736	<i>(Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali)</i>
	522 novies	737	<i>(Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni)</i>
	523	738	<i>(Fondi speciali e Tabelle - Prospetto di copertura)</i>
	524	739	
	524 bis	740	
	525	741	
	526	742	
	527	743	
	528	744	
	529	745	
	530	746	
	530 bis	747	<i>(Immobili nella disponibilità dell'agenzia del demanio)</i>
	530 ter	748	<i>(Servizi di pulizia nelle scuole)</i>
	531	749	

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>81</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"
<u>82</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
<u>83</u>	Dossier	Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118)
<u>84</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42 "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"
<u>85</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1190 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<u>86</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1188 "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
<u>87</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1185 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
<u>88</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 58 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"
<u>89</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
90	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al "contratto di governo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".